DCCCXCII SEDUTA

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Trasmissione di domanda) . . . . . *Pag.* 37054

Congedi 37049

Disegni di legge (Trasmissione) 37050

Disegni e proposta di legge (Deferimento alla approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale) 37052

Disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

SPEZZANO . . . . . 37054 e *passim*
MENGHI 37059
CARELLI, ... 37061 e *passim*
PIEMONTE, *relatore* 37064
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 37068 e *passim*
LAVIA 37075
MILILLO . . . . . 37075 e *passim*
SALOMONE . . . . . 37076 e *passim*
BRAITENBERG 37076
DE LUCA 37077, 37080
BERTONE . . . . . 37079 e *passim*
CARRARA 37085, 37089
CAMINITI . . . . . 37086 e *passim*
PANETTI 37095

Interrogazioni (Annunzio) 37095

Per la morte del generale Gabba:

CADORNA . . . . . *Pag.* 37049

Proposta di legge (Deferimento all'esame di Commissione permanente) 37054

Relazione (Presentazione) 37054

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Cornaggia Medici per giorni 2, Oggiano per giorni 5 e Ziino per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Per la morte del generale Gabba.

CADORNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri l'altro qui a Roma si è spento

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

il senatore generale d'armata Melchiade Gabba; si è spento nel silenzio che circonda l'opera dei fedeli servitori della Patria, i quali, a ciclo concluso, dopo aver tutto dato, si ritirano nel silenzio senza nulla chiedere.

Il generale Gabba discende da una famiglia che aveva dato patrioti nell'epoca del Risorgimento, ed aveva coronato una brillante carriera militare, trascorsa per molta parte nella colonia Eritrea, con alcune cariche di particolare rilievo. Così nel 1917 fu a capo del reparto operazioni a fianco del Comandante supremo, e questa carica egli esercitò nel difficile momento che vedeva le nostre truppe ritirarsi dall'Isonzo al Piave e affermarsi vittoriosamente su questo fiume. Successivamente, dopo la guerra, egli veniva inviato in missione in Transcaucasia e più tardi nominato Comandante dèl corpo delle truppe di Eritrea, carica che egli tenne per oltre sei anni. Ritornando in Patria fu nominato aiutante di campo del Principe ereditario e tale carica mantenne fino all'anno 1936, epoca nella quale, per la sua alta conoscenza dei problemi etiopici, fu nominato Capo di stato maggiore del maresciallo Badoglio durante la campagna in Africa orientale.

Infine, dopo il 25 luglio 1943, fu nominato Ministro delle colonie nel primo governo Badoglio.

Tale è lo stato di servizio militare del generale Melchiade Gabba. Ma in lui alle più elevate qualità militari, si affiancavano le più elette virtù civili. Chi ha avvicinato il generale Gabba in questi ultimi anni apparentemente oscuri della sua vita, non ha potuto non ammirare, pur nella più grande modestia e semplicità di vita, la serenità dell'animo suo sempre disposto a tutto comprendere, a prescindere dal tornaconto personale per giudicare con sereno ottimismo il quadro della Patria risorgente da tante rovine.

Involontariamente, nel celebrare la memoria del generale Gabba, il mio pensiero ricorre, per associazione d'idee, al nome di un altro grande italiano, che il Senato pochi giorni or sono ha commemorato, il generale Alfredo Dallolio. Senato e Paese non debbono dimenticare questi uomini che, per amore di modestia, unicamente preoccupati del bene pubblico, si sono sottratti alla luce dei riflettori pubblicitari. Ma l'oscurità nella quale si sono volontariamente ritirati dà maggiore luce alle virtù che essi hanno incarnato, fedeli cittadini giunti al tramonto, lieti e paghi del dovere interamente compiuto. (*Approvazioni*).

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2658);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2659);

« Ratifica del decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, concernente modificazioni dell'articolo 23 del Regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 » (2660);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legisltivo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225 » (2661);

« Ratifica del decreto legislativo 14 novembre 1946, n.591, concernente abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra » (2662);

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, recante disposizioni concernenti la Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva o nella ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo del-

l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2663);

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari » (2664);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, concernente modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati, e ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1947, numero 1815, concernente estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso » (2665);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare » (2666);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 » (2667);

« Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al " Fondo indennità impiegati " degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (2668);

« Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore » (2669);

« Ratifica del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 963, concernente approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Irlanda, stipulato a Dublino il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree tra i due Paesi » (2670);

« Ratifica del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, concernente disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2671);

« Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale » (2672);

« Ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, concernente istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni » (2673);

« Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947 » (2674);

« Ratifica dei decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni e 28 gennaio 1948, n. 52, concernente norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative » (2675);

« Ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (2676);

« Ratifica del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea deroga dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (2677);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2679);

« Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del la-

voro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2680);

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, concernente rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato e il " Consorzio industrie fiammiferi " » (2681);

« Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole » (2682);

« Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2683);

« Ratifica del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, concernente modificazioni al dedecreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali » (2684).

Comunico inoltre che il Ministro del tesoro ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n.1336, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 220 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 » (2678).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni e di proposta di legge all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge e la seguente proposta di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali » (2655) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale » (2652), d'iniziativa dei deputati Fabriani e Lozza (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione » (2656);

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente:

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2658) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2659) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, concernente modificazioni dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 » (2660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legisla-

tivo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225 » (2661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra » (2662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 28, recante disposizioni concernenti la commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva o nella ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2663) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari » (2664) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, concernente modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati, e ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, concernente estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso » (2665) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare » (2666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 » (2667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al " Fondo indennità impiegati " degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (2668) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore » (2669) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 963, concernente approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Irlanda, stipulato a Dublino il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree tra i due Paesi » (2670) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, concernente disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2671) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale » (2672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, concernente istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni » (2673) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947 » (2674) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica dei decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche amministra-

zioni e 28 gennaio 1948, n. 52, concernente norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative » (2675) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (2676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea deroga dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per la concessione dei contributi per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (2677) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deferimento di proposta di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito all'esame della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri:

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto per i reati militari commessi durante lo stato di guerra 10 giugno 1940-15 aprile 1946 » (2653).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Pasquini ha presentato, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e Irlanda del Nord » (2477).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Bolognesi per il reato di diffamazione (articolo 595, prima parte e capoversi primo e secondo, del Codice penale) (Doc. CIC).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina ».

È iscritto a parlare il senatore Merlin Umberto. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, signor Ministro, non esaminerò questo disegno di legge come uno degli aspetti della politica generale agraria del Governo: se ciò facessi sarei costretto a ripetere qualcuno degli argomenti di critica generale già svolti durante la discussione del bilancio dell'agricoltura, e dimostrerei, per lo meno, un pessimo gusto poichè la discussione sul bilancio è finita appena da qualche giorno. Mi terrò dunque senza divagazioni negli stretti termini della legge sottoposta al nostro esame. Non posso però non rilevare tutto quel lavorìo di gonfiamento che una certa categoria interessata e la stampa ad essa aderente, anche se si dice indipendente, da qualche

tempo va facendo per la legge che noi dobbiamo discutere e quindi approvare.

Si può dire che è stata scatenata una vera e propria campagna giornalistica al riguardo. Penso che non sarà sfuggito a nessun collega — certo non sarà sfuggito a quelli che si interessano in modo precipuo di materia agraria — l'articolo apparso sul giornale « Il Mondo Agricolo » del 24 agosto ultimo scorso, a firma del professore Andalò: « Umiltà di una legge ». In sostanza si vorrebbe provare che il provvedimento in esame è utile ai contadini che, con la sua applicazione, si raggiunge la riforma fondiaria senza eccessive spese e con lievi turbamenti. Dietro frasi ampollose come queste, per esempio: « senza chiasso, senza iniquità, e senza semiconfische », appare quella che è la vera sostanza, il vero volto che, con queste frasi, si vorrebbe nascondere, e cioè l'interesse degli agrari.

Questo atteggiamento è molto significativo. Si dice infatti che « la legge ha saputo fare il bene senza mortificare nessuno ». A mano a mano che la maschera cade, si parla più chiaramente e trattando delle realizzazioni della legge, si dice testualmente: « i fatti segnano una pagina gloriosa della storia dell'agricoltura italiana ed indicano una sicura strada da battere con adeguatezza di mezzi e con perseveranza ». Il linguaggio non è ermetico, è molto chiaro. E questa chiarezza dovrebbe spingere ognuno a ricordare il vecchio adagio che contiene un consiglio veramente prezioso, quello cioè di scegliere la via opposta da quella indicata e lodata dall'avversario. Si dirà che questo adagio è semplicistico. Ciò può essere anche vero, ma sta di fatto che si tratta di un semplicismo ricco di praticità, di un semplicismo che, nel nostro caso, aderisce perfettamente alla realtà. Tutto ciò lo dico non per il Ministro, nè per il Governo, perchè essi hanno già dimostrato chiaramente di aver scelto la via che gli agrari hanno suggerito e sulla quale insistono. Dico questo invece per quei colleghi che continuano a dichiararsi amici dei contadini e ai quali, una buona volta, dovrebbe cadere il velo che hanno dinanzi agli occhi e quindi riuscire a vedere la realtà.

Premesso questo, debbo dire subito che lo stesso onorevole Piemonte, che innegabilmente è un saggio, uno di quei saggi che si preoccupano a parole dell'interesse dei contadini, per arrivare a nascondere quella che è la vera, l'intima essenza di questa legge, nonostante la sua età, si è trasformato in acrobata e in funambolo. E le dico subito il perchè, onorevole Piemonte! Ella, per dare il voto favorevole a questa legge, ha saltato a piè pari, cioè ha dimenticato, non fermando la sua attenzione e quindi non richiamando quella del Senato, sul lato più importante della legge, sull'articolo 10 della legge che è poi la norma più significativa e rilevante, quella che, secondo noi, dà una impronta ben definita al provvedimento.

Quando non è bastato all'onorevole Piemonte fare l'acrobata, ha fatto del tutto il prestigiatore. Lo ha fatto quando, scrivendo la relazione, si è lasciato sfuggire che essa rappresenta il parere unanime della Commissione. Vero è che l'onorevole Piemonte qui in Assemblea ha corretto, ma potrei dire che ha corretto perchè le è capitato uno di quei piccoli infortuni che capitano ai prestigiatori quando il trucco non riesce. Scoperto il trucco, è meglio dichiarare la disavventura capitata.

Ma, onorevole Piemonte, nonostante tutto, noi dobbiamo compiacerci con la sua saggezza che l'ha consigliata a saltare alcune norme per poter dare il voto favorevole ad una legge che, dovrebbe essere respinta. Nonostante tutta la buona volontà, l'onorevole Piemonte, non ha potuto però fare a meno, e la cosa non è senza significato per chi davvero si preoccupa dell'interesse dei contadini, di dichiarare che la legge non ha arrecato alcun beneficio ai contadini poveri cioè a quelli maggiormente bisognosi e meritevoli di aiuto.

Dunque a che mira questa legge? Cerchiamone l'intimo significato e per questa ricerca affidiamoci ad una fonte certo non sospetta: quella dello stesso onorevole Ministro, il quale parlando alla Camera dei deputati, nella seduta dell'8 luglio ultimo scorso, come si rileva dal resoconto stenografico, ebbe testualmente così ad esprimersi: « L'onorevole De Gasperi s'affacciò alla nuova legislatura del 1948 con un programma di riforma fondiaria che i superficiali (richiamo l'attenzione su questa qualifica) credono concretato solo nella legge Sila e nella legge stralcio mentre esso, è vero, si impernia in quelle due leggi, ma si integra

nella legge della piccola proprietà contadina, nell'azione della Cassa della piccola proprietà contadina ». E concludendo ebbe a precisare: « Legge di riforma deve essere considerata anche la legge della piccola proprietà contadina, è un modo diverso, sono modalità, tempi e strumenti diversi per ottenere l'effetto specifico di ridurre il monopolio della terra ».

Chi sono i superficiali? Non e difficile indovinare. Non sono certamente i contadini che sanno quale è la triste realtà e quale è la loro triste situazione. I superficiali sarebbero dunque gli agrari che si allarmano per niente e questa dichiarazione è stata fatta proprio per calmare il loro allarmismo. Possiamo dunque arrivare ad una conclusione: che, nonostante la diversità di frasi, di parole e di termini la sostanza della dichiarazione dell'onorevole Ministro non differisce dalla sostanza dell'articolo a firma del professor Andalò. Richiamo l'attenzione su quanto ebbe a dire nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Caronia che dichiarò apertamente di parlare a nome della nobile classe (notate l'aggettivo!) dei proprietari agricoli. L'onorevole Caronia così disse: « Questo nuovo provvedimento legislativo corregge molti errori della legge precedente, la legge stralcio, se questa legge — cioè la legge per la piccola proprietà contadina — avesse funzionato *ab initio* avrebbe potuto rendere possibile l'armonico coordinamento di tutte le classi interessate ed evitare quelle collusioni che sono valse ad inasprire sempre più i rapporti tra proprietari, espropriandi e Stato ».

Non siamo così ingenui da non capire cosa si nasconda dietro l'armonia degli interessi.

Sappiamo che cos'è questa armonia e che cosa, per la nobile classe degli agrari, rappresenta. Ma l'onorevole Caronia, che politicamente dev'essere un ingenuo, ha parlato molto chiaro ed ha continuato « esprimendo la riconoscenza dei proprietari, i quali hanno apprezzato che sia orgoglioso, onorevole Ministro, di questa riconoscenza espressale da Caronia a nome della nobile classe degli agrari), con questa legge, sia stato loro assegnata, in forma concreta, una maggiore tutela ed una maggiore garanzia dei loro interessi ».

Il linguaggio è chiaro, e non meno chiaro è lo scopo: l'insabbiamento attraverso questa legge della riforma fondiaria. A questo giuoco noi non possiamo prestarci.

Il giuoco potrà piacere a Caronia e al Governo, ma è contro i contadini e noi lo respingiamo. Questo provvedimento, dunque, dovrebbe essere un surrogato, un pessimo surrogato, diciamo noi, della riforma fondiaria. Infatti il prezzo al quale viene pagata la terra dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è sempre elevato: in Emilia sono stati acquistati 1.836 ettari per un prezzo di 728 milioni, corrispondente ad un prezzo unitario di 400.000 lire l'ettaro; nelle Marche sono stati comperati 55 ettari per un prezzo di 500.000 lire l'ettaro; la media generale è poco meno di 200.000 lire l'ettaro. Dunque, in taluni casi, è stato pagato un prezzo decuplo di quello pagato in base alla legge Sila e quella stralcio; in ogni caso è stato sempre pagato un prezzo triplo. Così si spiega il perchè dell'entusiasmo degli agrari, per i quali questa legge diventa un grosso affare.

Le cifre che ho dato riflettono i prezzi pagati per acquisti fatti dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina; mancano i prezzi degli acquisti fatti direttamente dai contadini. Se avessimo quei prezzi, il prezzo unitario salirebbe molto di più e si avrebbe una nuova conferma di quello che dicevo e cioè che, attraverso questa legge, i proprietari terrieri fanno un grosso e grasso affare che diventa sempre più grosso e sempre più grasso quando si pensa che, attraverso questa legge, si vende sempre la terra meno buona o quella dove vi è un mezzadro che dà fastidio o che è concessa in fitto e per giunta in fitto bloccato.

E si spiega: si vende questa terra perchè la legge del 1948, nell'articolo 8 consacra precisamente una norma eccezionale in base alla quale viene cancellato il blocco dei licenziamenti.

Se sono veri questi fatti, non è azzardato affermare che non è questo, in verità, il modo migliore per aiutare i contadini, non è questa la via, e tanto meno la via migliore per realizzare la riforma fondiaria.

Vi è poi la norma più grave e significativa; intendo parlare dell'articolo 10. Attraverso questa legge non solo paghiamo al proprietario un prezzo elevato, non solo si acquista dal

proprietario la terra cattiva o comunque quella terra della quale non ha la disponibilità, ma, per di più, concediamo un doppio beneficio al venditore, riconosciamo cioè valida la vendita e, nello stesso tempo, dichiariamo esplicitamente che, in caso di legge limitativa, il proprietario che ha venduto la terra per la formazione della piccola proprietà contadina, ha diritto di trattenere oltre al quantitativo fissato dalla legge, un di più pari a quello venduto per la formazione della piccola proprietà contadina.

L'assurdo è evidente: è il beneficio che si unisce al beneficio, il premio al premio. E ciò mi autorizza dire che si è sempre generosi, quando si tratta di preparare delle leggi in difesa degli interessi degli agrari. Ma non è tutto; davvero dobbiamo dimenticare ciò che, in ogni aula dove si amministra la giustizia, abbiamo visto sempre scritto sotto la bilancia, o ai piedi del Crocifisso? Davvero dobbiamo dimenticare che uno dei princìpi basilari della giustizia è quello che la legge è uguale per tutti?

Se questo principio non è stato dimenticato e se è ancora in vigore, vorrei porre alcune precise domande, con l'augurio che si possa rispondere in modo altrettanto preciso.

Perchè i proprietari di Calabria (penso non ci sia alcuno qua dentro che possa accusarmi di tenerezza verso gli agrari della mia regione) questo beneficio non hanno avuto, non solo, ma ad essi è stato esplicitamente negato?

Ed ancora: perchè le vendite, fatte a norma della legge 24 febbraio 1948, legge che noi oggi dovremmo convalidare, sono state ritenute inefficaci di pieno diritto a norma dell'articolo 27 della legge Sila? Perchè ora si deve seguire il principio completamente opposto?

Nè mi si obietti che l'articolo 27 della legge Sila non ha trovato pratica applicazione perchè ho tutta una documentazione, che metto a disposizione dei colleghi, dalla quale risulta che circa 300 contadini, acquirenti in base alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina, hanno visto dichiarate inefficaci di pieno diritto le loro vendite. Mi basta ricordare i casi dei proprietari Giannone, dell'ex consigliere nazionale Tallarico e dei baroni Barracco e Gallucci.

Stando così le cose, ritengo che, prima ancora che una questione di diritto, si ponga una questione di coscienza. Quale provvedimento intende adottare il Governo per sanare la situazione dei 300 contadini che hanno avuto annullate le loro compravendite? Mi si risponderà davvero che non può pigliarsi alcun provvedimento perchè ciò è avvenuto per una precisa disposizione di legge? Questa risposta mi venne già data ed io allora potei obiettare qualche cosa, ma oggi io domando perchè se si continuano a ritenere nulle quelle vendite a favore dei contadini della zona Silano-Crotonese, vengono ritenute valide se fatte ai contadini del Nord? Aspetto un chiarimento al riguardo e mi auguro che, in mancanza, gli onorevoli colleghi abbiano la sensibilità, per rispettare il principio che la legge è uguale per tutti, di non consacrare in questa legge una norma che distruggerebbe tale principio.

Dall'esame delle cifre riportate dall'onorevole Piemonte nella sua relazione si rileva, infine, che la Cassa ha fornito fondi per 6.700 ettari, mentre gli acquisti diretti sono di 326.648 ettari. Dunque la Cassa ha influito in meno di un cinquantesimo del totale e questo dimostra l'inefficienza della Cassa.

Dalle cifre si ricava pure che la legge per la piccola proprietà contadina non ha trovato applicazione proprio lì dove la riforma era più necessaria ed indispensabile. Infatti la Cassa non ha fatto nessun acquisto diretto nè in Sicilia nè in Calabria. Eppure si ripete ogni giorno che le regioni dove è maggiormente sentito il bisogno della riforma fondiaria sono appunto la Sicilia e la Calabria. In Sardegna ha comperato nientemeno che 64 ettari; ne ha comperati appéna 200 in Lucania, niente in Piemonte, niente in Lombardia, in Liguria, in Umbria, negli Abruzzi e nella Campania.

Nè la situazione è diversa per quanto riguarda gli acquisti fatti direttamente dai contadini. Infatti in Calabria, alla stregua di questa legge, sono stati acquistati 4.529 ettari di terreno contro 37.258 nel Veneto. Più grave è la situazione in Sardegna dove sono stati acquistati 2.726 ettari contro 17.738 in Toscana, e 12.600 ettari nel Lazio contro 43.854 nell'Emilia. L'eloquenza delle cifre mi dispensa da qualsiasi commento: è evidente che la legge non ha trovato applicazione pro-

prio lì dove il bisogno della riforma fondiaria è più sentito, impellente ed urgente.

Un'altra sola considerazione vorrei fare ed è che, nell'altro dopoguerra, senza questa famosa legge per la quale tanto è stato scritto e tante discussioni sono state accese, circa un milione di ettari venne direttamente acquistato dai contadini, circa il triplo degli attuali acquisti. Anche quest'altro lato della legge deve rendere perplessi e pensosi.

Ma c'è un altro aspetto che finora non ho esaminato e sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi. In Toscana e in Emilia, quelle terre che figurano acquistate dai contadini sono state acquistate dai « massari » siciliani mandati in Toscana e in Emilia come prestanomi dei latifondisti siciliani che, temendo la riforma, hanno voluto acquistare delle terre in altre zone e in altre regioni. Un altro elemento che non deve essere trascurato nella valutazione di questa legge è l'articolo 8 relativo al finanziamento, che si vorrebbe prelevare nientemeno dal capitolo 467 e cioè, come ha già rilevato l'onorevole Cerruti, dall'unico capitolo che esiste nel nostro bilancio a favore delle cooperative dell'Italia meridionale.

Manca, poi, nonostante la questione fosse stata sostenuta nell'altro ramo del Parlamento, il principio della prelazione del quale assolutamente non si può fare a meno quando si discute una legge che si dice debba favorire la piccola proprietà contadina. Secondo la legge il principio della prelazione dovrebbe essere regolato dall'attuale articolo 12, ma non c'è chi non veda che detta norma è impacciata e vana. È necessario fissare la prelazione in modo più chiaro e preciso e noi abbiamo presentato un emendamento al riguardo. Qui è davvero il caso di richiamare la coerenza dei colleghi, specie di quelli che fanno parte della Commissione dell'agricoltura che ha già avuto occasione di discutere il principio della prelazione in materia dei contratti agrari. Invoco la coerenza dei colleghi e se questa coerenza non mancherà, l'articolo 12 non potrà non essere modificato.

Manca inoltre una precisa disposizione da cui risulti che la Cassa deve vendere le terre ai contadini allo stesso prezzo che le ha pagate. Noi chiediamo anzi che la rivendita deve avvenire alle stesse condizioni delle assegnazioni in base alla legge stralcio e alla legge Sila.

Dovrei, arrivato a questo punto, parlare della faziosità e delle speculazioni politiche che, attraverso questa legge, vengono perpetrate.

Non ripeterò i molti casi denunciati all'altro ramo del Parlamento. Fermo l'attenzione dei colleghi e, soprattutto, dell'onorevole Ministro su un fatto recentissimo che ancora non è stato portato nemmeno sulla stampa. È un fatto preciso, eloquente, e che deve preoccupare e lasciare perplessi tutti i democratici, tutti coloro che si preoccupano dell'interesse pubblico e che hanno a cuore le finanze dello Stato e ritengono che la onestà e la probità siano patrimoni che vanno difesi e tutelati.

Intendo riferirmi a quello che è avvenuto nei riguardi delle cooperative San Cesareo in Zagarolo e Colle di Fuori in Roccapriora. Queste due cooperative avevano avuto concessi, nel 1946, in forza della legge Gullo-Segni, 240 ettari di terra appartenenti alla Associazione nazionale combattenti. Nel settembre del corrente anno, cioè due mesi fa, in un momento in cui la legge non aveva più effetto, è apparso sui muri di Zagarolo e di Roccapriora un manifesto a firma della locale sezione della Democrazia cristiana, nel quale veniva comunicato che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina aveva acquistato quei 240 ettari di terra dei quali, in base alla legge Gullo-Segni, i contadini erano in possesso fin dal 1946. E se fosse tutto qui, dati i tempi, non ci sarebbe da stupirsi troppo. Ma lo stupore non potrà mancare quando si saprà che questo manifesto invitava i contadini a recarsi alla sezione della Democrazia cristiana per andare a ritirare un modulo sul quale doveva redigersi la domanda per avere assegnata parte di questa terra e — incredibile ma vero, onorevole Ministro — poichè non vogliamo essere smentiti, ecco due ricevute a firma di Tommaso Sofocca della dirigenza dell'ufficio della piccola proprietà contadina, dalle quali risulta che, per dare un modulo, questo signore, segretario della Democrazia cristiana locale e nello stesso tempo dirigente dell'ufficio per la piccola proprietà contadina, ha percepito 500 lire. Ad *perpetuandam memoriam*, mi permetto di esibire questi documenti al

Senato, perchè vengano allegati agli atti, in un domani, che ci auguriamo non lontano, la storia possa dire come si era scesi in basso nel regime della Democrazia cristiana!

Ma la cosa non è finita: si sono fatte firmare delle domande, con le quali si accettava il prezzo di 200.000 lire per ettaro, mentre il prezzo pagato dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è molto inferiore. Il prezzo di 200.000 lire l'ettaro è superiore anche a quello corrente, onde sorge naturale, spontanea e giustificata la domanda: questo sovrapprezzo in quali tasche va a finire? Se la logica serve ancora a qualche cosa, se i due documenti sono veri e non vengono impugnati, è facile dire che i soldi vanno a finire nelle tasche della Democrazia cristiana o nelle tasche di quel Tommaso Sofocca, segretario della sezione democratico-cristiana e membro della dirigenza della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

I contadini che erano sulla terra sono stati sfrattati nonostante l'acquisto fosse stato fatto dalla Cassa per la piccola proprietà contadina in un tempo in cui non poteva più farsi.

Onorevoli senatori, ho fatto il mio dovere, mi sento pago come sempre quando faccio il mio dovere; ho denunciato un fatto che non voglio qualificare. Crede lei, onorevole Ministro, che io pensi che saranno presi dei provvedimenti al riguardo? Vorrei illudermi, ma so che sperando che questo signore venga denunciato all'Autorità giudiziaria, spererei l'impossibile, perchè evidentemente questo signore non si sarebbe esposto così ingenuamente se non avesse avuto chi in alto loco, poteva proteggerlo ad ogni evenienza.

Ho dato comunque la prova a coloro che intendono difendere gli interessi dello Stato, di come gli stessi vengano manomessi; di come ormai si confondano i fondi dello Stato e quelli della Democrazia cristiana.

Se questi sono gli scopi della legge, se questi sono i mezzi attraverso i quali la legge viene applicata, è evidente e manifesto che attraverso questa legge si tenta di violare la Costituzione e noi, votando contro questo provvedimento, continuiamo la nostra lotta in difesa della Costituzione. In questa lotta il numero dei nostri alleati si allarga sempre più. Siamo perciò certi di avere con noi non solo i contadini ma tutti i democratici sinceri e conseguenti i quali vogliono che la Costituzione venga realizzata e non seppellita! (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Io considero questo progetto di legge come uno dei vari mezzi, cui il Governo e il Parlamento ricorrono per estendere la riforma fondiaria già in atto. Non è, perciò, come asseriscono i comunisti un succedaneo di essa o una trovata più o meno geniale per eluderla.

La statistica conferma il mio assunto con la cifra di 153.155 contadini già accontentati a tutto agosto 1952 mediante la legge che oggi noi proroghiamo, che hanno fino ad ora avuto ben 326.684 ettari.

Ma solo i ricchi contadini potranno beneficiarne, si obietta sempre dagli oppositori parlamentari. Non è vero. È sempre la statistica che li smentisce perchè gl'Istituti di credito agrario autorizzati hanno concesso i prestiti anche ai poveri, ben sapendo che avrebbero avuto una reale garanzia sulla terra che il beneficiario andava ad acquistare a mezzo della Cassa.

Altro appunto che si fa *ex adverso* a questo progetto di legge è che la richiesta di terra provocherà la cosidetta altezza della domanda con conseguenziale aumento del prezzo di acquisto. Ho qui una confutazione inoppugnabile nel memoriale che la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha mandato ai senatori tutti o quanto meno a quelli dell'8ª Commissione che tratta la materia agricola.

In esso è testualmente detto: « poichè è postulato fondamentale del disegno di legge quello di favorire la formazione di proprietà contadine, bisogna anzitutto chiedersi se l'articolo 10 non sia invece tale da ostacolarle.

Già la relazione del senatore Piemonte dimostra (vedi pagina 5) come con gli acquisti di terre direttamente fatti dalla Cassa per la proprietà contadina (6.717 ettari per un valore di un miliardo 385 milioni circa) unitamente al miliardo e mezzo di lire mutuato dagli Istituti di credito per favorire l'acquisto di terre da parte di contadini, si potranno soddisfare, pur tenuto conto del reimpiego del provento delle rivendite di terra, appena 10.000

domande sulle 153.155 presentate. Quante altre domande potranno essere ulteriormente accolte in base ai nuovi stanziamenti previsti principalmente dall'articolo 6 del disegno di legge? Si abbia presente che i mezzi ora stanziati dovrebbero consentire alla sola Cassa per la proprietà contadina di fronteggiare la grande massa delle domande, rispettivamente alle offerte di terra; il che certamente si determinerà proprio per effetto di quanto stabilisce l'articolo 10. E l'articolo 10 (che sembrerebbe voler ripristinare l'agevolazione già stabilita dall'articolo 11 dei decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 144, a favore dei proprietari che cedono terra a contadini trovantisi nelle condizioni minutamente stabilite tanto in esso decreto quanto all'articolo 4 del presente disegno di legge) in realtà può spiegare la propria efficacia solo se il proprietario vendesse la terra alla Cassa per la formazione della proprietà contadina. Ed allora delle due l'una: o il legislatore desidera che la Cassa per la formazione della proprietà contadina sia in grado di regolare l'intero mercato fondiario a vantaggio dei contadini, e quindi il legislatore stesso dovrà stabilire una norma che autorizzi la Cassa ad acquistare tutta la terra che le viene offerta, purchè si presti alla formazione di proprietà contadina; in tal caso il legislatore dovrà ovviamente stabilire a favore della Cassa stanziamenti di fondi per l'acquisto di terreni che certamente verranno offerti in gran copia; oppure il legislatore si preoccupa principalmente di far sì che quanta più terra possibile vada a formare proprietà contadina e allora dovrà modificare l'articolo 10 nel senso che tutti i proprietari i quali cedono terra a contadini, direttamente o con l'intervento della Cassa devono poter fruire di uguali vantaggi nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria. Ovviamente potrà il legislatore anche stabilire norme cautelative per far sì che la terra ceduta direttamente da proprietari a contadini, non solo venga ceduta con rispetto di quanto stabilisce l'articolo 4 del presente disegno di legge, ma anche che il prezzo di vendita corrisponda al normale valore di mercato, cosicchè non possano determinarsi speculazioni ».

E altrove: « Appare quindi dimostrato che ragioni di equità nei confronti dei contadini acquirenti e dei proprietari venditori ed anche ragioni di superiore interesse nazionale, cioè pacifica anticipazione della riforma fondiaria, da parte degli uomini di buona volontà, debbono consigliare un emendamento all'articolo 10 nel senso di estendere a tutti i proprietari, che abbiano venduto terra a contadini i quali si trovino nelle precise condizioni stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, l'agevolazione prevista nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente a privati, ovverosia per essere più chiari non si dovrebbe tener conto dell'applicazione del limite di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge a contadini trovantisi nelle condizioni descritte dall'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 114 ».

Ma ciò non è previsto nel presente schema di legge, che è molto restrittivo; ed allora i proprietari venditori per ottenere la concessione del diffalco faranno a gara per offrire la terra ai contadini favoriti dalla Cassa. Si avrà, così, come diceva Stuart Mill, uno squilibrio, lo squilibrio tra domanda di terra e offerta a tutto danno di questa. Ecco quindi spiegato perchè le terre da alienare per la Cassa avranno minor valore e non già superiore come i social-comunisti sostengono.

Del resto anch'io propugnai in altri interventi che le concessioni spontanee fatte dai proprietari terrieri alle Cooperative agricole di lavoro con il controllo degli Ispettori agrari costituissero un premio di limitazione negli espropri futuri delle loro tenute, ma non fui ascoltato e i proprietari si irrigidirono maggiormente contro le cooperative, le quali spesso debbono acquistare fuori delle zone di riforma a prezzi iugulatori; e l'acquisto è necessario perchè altrimenti le terre, che il più delle volte sono vicine alla loro residenza, vengono alienate a favore di altri acquirenti. Il Senato deve sapere che purtroppo molti proprietari dalla emanazione delle leggi Sila e stralcio, nella tema di essere successivamente colpiti anch'essi, si sono dati a vendere le loro terre a tutto spiano, per mezzo di intermediari speculatori. Le future leggi di estensione della riforma fondiaria potranno avere efficacia re-

troattiva non per uno, ma per vari anni? Io ne dubito.

I danneggiati resteranno in tal modo gli autentici lavoratori.

A questo punto vorrei chiedere all'onorevole Ministro qualche spiegazione sullo storno dei 1.700 milioni di lire, disposto dall'articolo 9, stanziati a norma della lettera *e*) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, per le spese occorrenti per le opere di bonifica e trasformazione fondiaria intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati, appartenenti ad enti pubblici e a cooperative di contadini.

Perchè non se ne sono prima avvantaggiati gli enti pubblici e le cooperative di contadini?

Di simili inapplicazioni di norme di leggi ne abbiamo parecchie nella congerie legislativa italiana. Ma mi preme enumerarne una che porta grave pregiudizio alla nostra agricoltura. La legge n. 31 del 1° luglio 1946 che prevede concessioni di contributo per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole è ottima sotto tutti gli aspetti.

Orbene, nell'articolo 1 al n. 2 è detto che tale contributo (che è del 35 per cento, 52 per cento e 67 per cento rispettivamente per le grandi, medie e piccole aziende) si dà nelle spese di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti. Senonchè il contributo per il rifacimento dei vigneti fillosserati è stato sospeso. Io invoco dall'onorevole Ministro, che testè ha risposto con tanta diligenza e competenza, significando i singoli provvedimenti presi già e quelli da prendere in futuro, ad una mia interrogazione sulla crisi vitivinicola, il ripristino del contributo onde evitare anche che avvenga come nei paesi di Olevano Romano: che 600 famiglie lo abbiano già avuto ed altre 400, e sono le più povere, non l'abbiano affatto. Qui non si tratta di vigneti creati *ex novo,* ma rifatti per causa non imputabile ai contadini. E vigneti e solo vigneti si dovevano e si potevano ricostruire (non è giusto prospettare la soluzione di altre colture arboree o legnose non confacenti all'ambiente) perchè lì, nelle colline di Olevano e di San Vito e di Genazzano e dei paesi viciniori da tempo immemorabile si coltiva la vite. Essa produce quel vino cesanese che è pregiatissimo e rinomato non solo in Italia, ma anche all'estero. Nella futura legge sulla tipizzazione dei vini italiani il cesanese deve occupare uno dei primi posti. Sono certo, perciò, che l'onorevole Ministro andrà incontro ai suddetti contadini bisognosissimi onde salvare pure dal decadimento la migliore produzione nazionale di un prodotto ricercatissimo.

Ma urge tornare al presente progetto di legge. Esso non è perfetto: ne convengo. È suscettibile di miglioramento; il che, però, potrà essere fatto con altre leggi.

Oggi per non perdere tempo prezioso occorre approvarlo nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, Celso in *De justitia* (1-1) ci ha lasciato scritto che il diritto, e per conseguenza la legge che lo disciplina, è l'arte del buono e dell'equo. Il progetto attuale ha tutte e due queste qualità.

Approviamolo, quindi, con animo tranquillo. (*Vivi applausi dalla destra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carelli. Ne ha facoltà.

CARELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sulla piccola proprietà contadina è stato detto abbastanza. È in fondo, questa, la mèta che noi vogliamo raggiungere nel riordinamento della proprietà terriera. A nessuno sfugge l'importanza di questo orientamento, che non è consigliato da motivi politici, ma solo da motivi sociali, onorevole Cerruti. La formazione della piccola proprietà contadina ha per noi italiani un'importanza essenziale; essa esercita una funzione di equilibrio, perchè nella piccola impresa agricola noi troviamo armonicamente uniti i tre fattori della produzione agraria: terra, lavoro e capitale. Non è vero quindi che la piccola proprietà coltivatrice provochi una flessione nella produzione agricola, come molti economisti e molti tecnici vogliono dimostrare. La piccola proprietà contadina è invece garanzia di elevata produzione, quando essa possa usufruire della tecnica, del credito e dell'assistenza.

Oggi noi troviamo che la tecnica assiste il piccolo coltivatore diretto con la collaborazione degli organi decentrati del Ministero dell'agricoltura e noi vediamo che l'attrezzatura degli

Ispettorati dell'agricoltura è tale da poter garantire a queste unità colturali in via di formazione, nell'interesse dell'economia del Paese, l'ausilio della tecnica, l'istruzione professionale ai contadini, l'assistenza diretta.

Ma, onorevole Ministro, nella formazione della piccola proprietà contadina noi dobbiamo tener conto di un elemento molto importante, e cioè del reddito. L'unità economico-colturale che dobbiamo mettere a disposizione della famiglia colonica coltivatrice diretta che estensione deve avere? È la domanda che si è rivolto qualche studioso di materia agricola. Qualche collega qui ha chiesto che cosa significhi unità organizzativa-colturale. Non possiamo darne la definizione, perchè detta unità è in rapporto all'entità del gruppo lavorativo ed alle necessità economiche della famiglia colonica. Possiamo però dare un indirizzo, per garantire l'efficienza economica della piccola proprietà contadina. L'indirizzo è questo: nelle nostre zone non irrigue dell'Italia centrale, per esempio, non dovremmo andare al disotto dei 5 ettari, per garantire all'unità colonica una vita decorosa e serena, altrimenti, ci potremmo trovare di fronte ad alterazioni economiche, che potrebbero far deviare dalla giusta via l'attività dell'agricoltore, il quale, trovandosi nell'impossibilità di usufruire di un reddito sufficiente alla sue necessità, potrebbe orientarsi verso il lavoro stagionale nel settore del bracciantato agricolo. Ecco allora un danno gravissimo, che si ripercuoterebbe nel quadro lavorativo: non avremforse reso inefficace la formazione di una piccola proprietà, che, per essere utile, ai fini sociali deve avere il carattere dell'autosufficienza.

Onorevole Ministro, è indispensabile che la famiglia colonica conti su un minimo reddito mensile di 40.000 lire che, in fondo, è il salario di un operaio, è quanto una famiglia di operai percepisce al giorno d'oggi. Bisogna almeno garantire questo reddito perchè la famiglia colonica possa vivere con una certa tranquillità.

Per arrivare a ciò è indispensabile non gravare eccessivamente di spese la piccola unità in formazione. So di casi in cui la spesa per la casa colonica grava in maniera veramente preoccupante sul valore del fondo. Quando si spendono oltre 2 milioni e mezzo per una casa colonica che deve essere collocata in una unità agricola del valore di un milione, un milione e mezzo, si viene a creare una entità non sufficiente alle esigenze di vita della famiglia colonica. Normalmente, dovremo fare in maniera che la spesa per la casa colonica e gli accessori non superi i due terzi del valore della terra. Elemento di orientamento, questo, onorevole Ministro, ma di possibile attuazione.

Inoltre, perchè la famiglia colonica possa decisamente avviarsi verso la trasformazione e il miglioramento dell'unità produttiva è indispensabile che sia sollevata dalle spese di carattere generale: l'assistenza non sia pagata, ma sia data gratuitamente dagli organi dello Stato. Sono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura che debbono svolgere il lavoro tecnico-assistenziale nel massimo disinteresse. Onorevole Ministro, attualmente quest'attività è esercitata dagli Ispettorati compartimentali. Non crede anche lei che detti Ispettorati debbano interressarsi di altre cose e che debba essere demandato all'Ispettorato provinciale, appunto perchè a più diretto contatto con i contadini, l'opera indicata?

Occorre, quindi, risparmiare nella attività generale amministrativa; non concedere ad un amministratore privato la direzione e l'amministrazione della piccola unità che si viene formando: soltanto in questo modo noi potremo salvare veramente le piccole unità coltivatrici e potremo veramente guidarle, inserendole nel sistema dell'economia nazionale, nell'interesse della produzione agricola.

È a questo scopo che le leggi sono state fatte e dobbiamo dare atto che esse rispondono esattamente alle esigenze del momento. La legge n. 114 è mirabilmente operante! Onorevole Cerruti io ho seguìto la esauriente e tecnica relazione da lei svolta; ho notato però che ha fatto una forte critica a queste leggi che dovrebbero orientare la nostra azione verso la formazione della piccola proprietà coltivatrice. La legge n. 114 è stata veramente utile, poichè ha permesso ai piccoli coltivatori di reinvestire i loro risparmi — dico i loro risparmi — nella formazione della piccola proprietà contadina. Ed è stata opportunamente modificata portando il contributo dello Stato dal 3 al 4,50 per cento — e non è poco, onorevodi colleghi!

Ma vi è un'altra legge che io debbo ricordare, la quale ha permesso alla Cassa per la for-

mazione della piccola proprietà contadina di assumere una struttura concreta, di agire con decisione nell'àmbito delle attività agricole: la legge del 1946, n. 31. Ma la Cassa dev'essere potenziata, onorevole Ministro. Essa ha a disposizione appena 3 miliardi e mezzo; bisognerebbe che avesse a disposizione qualche decina di miliardi; allora potremmo non rinunciare alla riforma fondiaria, onorevole Cerruti e onorevole Spezzano, ma collaborare, perchè sono due le strade da seguire — e le seguiremo — per riordinare l'economia nazionale: la strada della riforma fondiaria e la strada della formazione della piccola proprietà contadina.

Non è vero che l'una esclude l'altra. I contadini che hanno avuto la possibilità di risparmiare si sono, sì, trovati, per quanto riguarda la formazione della piccola proprietà contadina, in una condizione di vantaggio nei confronti di coloro che questa possibilità non hanno avuto. È vero, ma io ricordo agli onorevoli colleghi avversari che l'articolo 47 della Costituzione dice apertamente che lo Stato favorisce il risparmio per la formazione della piccola proprietà contadina, mentre l'articolo 42 detta limiti al diritto di proprietà. Quindi vero che sono due le strade: una che ha per mèta la riforma fondiaria e una che ha per mèta la formazione della piccola proprietà contadina attraverso il risparmio. Ed è per favorire il cammino degli agricoltori risparmiatori che questa legge è stata elaborata dall'onorevole Ministro; non solo, ma per favorire anche coloro che disponibilità non hanno esiste la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

A questo proposito, onorevole Ministro, io vorrei pregarla di rivedere il sistema delle esigenze amministrative della Cassa. Noi troviamo che, malgrado l'intervento dello Stato col contributo del 4,50 per cento nel pagamento degli interessi, il prezzo dovuto dai piccoli agricoltori si mantiene assai elevato, perchè su di esso incidono in maniera sensibile una percentuale relativa alle spese generali della Cassa e una percentuale per spese notarili.

Bisognerebbe eliminare la percentuale per spese notarili e di registro, perchè è semplicemente ridicolo che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina debba pagare i diritti erariali come un qualsiasi privato acquirente. Mi sembra inoltre eccessiva la percentuale relativa alle spese generali: occorre studiare il modo di ridurla, chiamando a collaborare quegli uffici periferici di cui prima ho parlato. Allora il piccolo agricoltore che vuole creare la sua attività colturale potrebbe usufruire dei fondi messi a disposizione dalla Cassa per la piccola proprietà contadina con una spesa minima. E perchè il 4 per cento degli interessi a carico non è possibile ridurlo al 3 per cento — e l'orientamento ci viene dalla stessa legge n. 949 presentata dall'onorevole ministro Fanfani? Questa riduzione è nell'interesse dell'amministrazione della piccola proprietà contadina. Ed allora, eliminando le spese di gestione, le spese per interessi passivi e le spese notarili e di registro, che gravano sulla formazione della piccola proprietà contadina, noi verremmo a dare al piccolo agricoltore risparmiatore la vera assistenza economica che ripetutamente reclama.

Nelle Marche, onorevole Ministro, noi abbiamo alcune zone dove sono state distribuite a piccoli coltivatori diretti zone acquistate dalla Cassa per la piccola proprietà contadina. Ma noi abbiamo anche altre zone che potrebbero essere distribuite ai coltivatori e che appartengono allo Stato. C'è il lascito Romei di Arcevia in provincia di Ancona, lascito che appartiene allo Stato e che lo Stato ancora non intende distribuire ai piccoli agricoltori. Io glielo segnalo, onorevole Ministro, perchè il suo intervento possa essere efficace in questo senso.

Un'altra cosa. L'Ispettorato compartimentale di Ancona, allo scopo di aiutare i piccoli agricoltori diretti. scrisse al Ministero la seguente lettera: « La legge recante provvidenze per la formazione della piccola proprietà contadina ha avuto nelle Marche una estesa applicazione e più ancora potrà averne con l'entrata in vigore del nuovo accordo. È necessario però che vengano subito eliminate le cause di un vivo generale malcontento che si va sollevando fra i piccoli proprietari che hanno acquistato intendendo beneficiare delle provvidenze della legge stessa. I contratti di acquisto vengono dagli Uffici del registro regolarmente accettati e registrati con la riduzione del 50 per cento delle imposte di registro e ipotecarie di cui all'articolo primo della legge. Senonchè, dopo

qualche tempo, l'ispettore dell'Ufficio compartimentale delle imposte, in sede di revisione degli atti, fa dei rilievi che alle volte sembrano un vero e proprio pretesto, ai quali però fa seguito l'ingiunzione del pagamento dell'altro 50 per cento delle imposte. Alcuni piccoli nuovi proprietari hanno già pagato ed altri hanno avanzato ricorso, ma tutti reclamano e si lamentano in ogni occasione. Si interessa pertanto codesto Ministero affinchè voglia provvedere presso quello delle Finanze onde venga eliminato il lamentato inconveniente, che viene a frustrare completamente i benefici previsti dall'articolo 1 della legge. In un caso il rilievo è stato motivato dal fatto che non sono stati allegati all'atto e trascrittevi le dichiarazioni dell'interessato di cui alle lettere *b*) e *d*) della legge e che nell'atto stesso sono state sostituite dalla frase: " l'acquirente, trovandosi nelle condizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, articolo 1, sulla piccola proprietà contadina, chiede che il presente atto venga registrato con l'aliquota ridotta del 50 per cento ". Questa dichiarazione non è stata considerata valida ».

Io prego l'onorevole Ministro di intervenire presso il Ministero delle finanze per evitare incresciosi incidenti.

Un'ultima osservazione. Alcune volte nell'interpretazione della legge è facile incorrere in arbitrarie e non legittime considerazioni, quale quella — per esempio — che riguarda il capo famiglia, il quale dovrebbe essere persona abitualmente dedita all'agricoltura. Senonchè, vi sono piccoli proprietari che non possono assolutamente sostenere il ritmo di vita soltanto col reddito della piccola proprietà, per cui si vedono costretti ad effettuare il lavoro in un altro settore, nel bracciantato agricolo oppure nel bracciantato delle miniere; allora non si riconosce al capo famiglia la figura di agricoltore normalmente adibito ad attività agricole. Io vorrei che la norma la quale stabilisce che il compratore o l'enfiteuta siano persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra sia interpretata nel senso che il compratore o l'enfiteuta appartenga ad un nucleo familiare che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra. In questo modo si agevolerebbe la formazione di quella proprietà contadina che per noi rappresenta — come ho già detto — la mèta.

Non è vero, onorevoli colleghi, che l'articolo 42 e l'articolo 47 della Costituzione siano in contrasto. Noi opereremo nel settore economico sia per la riforma fondiaria sia per la formazione della piccola proprietà contadina, due strade che camminano parallele, ma che non si elidono. È questo nella nostra volontà, è questo nella nostra speranza. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Medici. Poichè non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Lavia. Poichè non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Piemonte.

PIEMONTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo, perchè nulla saprei aggiungere alla relazione che è stata distribuita. Risponderò quindi solamente ai colleghi che hanno fatto critiche alla relazione medesima.

L'onorevole Spezzano non condivide l'opinione da me espressavi che, quando un progetto di legge sia stato approvato da un ramo del Parlamento, sia consigliabile, per la speditezza dei lavori parlamentari, che l'altro ramo lo approvi senz'altro, se non ci sono serie e gravi ragioni di emendarlo. Io resto del mio parere anche dopo udita l'opinione del collega Spezzano. Forse ho esagerato a ritenere che la maggioranza della Commissione sia del mio avviso senza prima interrogarla; ma ho ritenuto implicito tale consenso, dal fatto che, nella sua prassi, la Commissione ha approvato, senza modifiche, anche in sede deliberante, numerosi progetti già approvati dalla Camera, e, se taluni invece sono stati emendati, fu proprio perchè esistevano quelle serie e gravi ragioni cui dianzi accennavo.

L'onorevole Spezzano ravvisa nella mia proposizione una lesione ai diritti del Senato; mi permetto fargli osservare che più di una volta egli stesso e altri colleghi della minoranza hanno proposto l'approvazione in blocco di progetti già approvati dalla Camera dei deputati, senza l'esame dei singoli articoli, come è av-

venuto, per esempio, per il progetto sui contratti agrari. La critica del collega Spezzano mi pare non brilli di soverchia coerenza.

Il collega ed amico Grava ha commentato ampiamente quella parte della relazione che si riferisce all'articolo 3 del progetto di legge, ma, in definitiva, ha concluso con l'approvare tutte le osservazioni in essa contenute.

Anche la relazione afferma che l'articolo 3 potrebbe avere una migliore dizione. Infatti, per poter godere dei benefici fiscali consentiti dalla legge, anche per quelle contrattazioni che hanno avuto luogo o si concluderanno fra il 21 marzo 1952 e il giorno di promulgazione della legge, si consente un periodo di sei mesi per la produzione dei documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ma, esplicitamente, non si dà eguale diritto di documentazione a parte, per le condizioni indicate alle lettere *b*) e *d*) dello stesso articolo, condizioni volute contestuali all'atto d'acquisto.

Anche nella relazione è affermato che tale diritto di documentazione della esistenza delle condizioni volute e indicate alle lettere *b*) e *d*) è implicito, se non si vuole che sia violato lo spirito della legge che non ammette alcuna discontinuità, nei benefici, fra i contratti stipulati prima del 20 marzo 1952 e quelli conclusi successivamente a tale data.

Aggiungo di sperare che l'onorevole Ministro faccia ogni sforzo, presso il suo collega delle Finanze, per ottenere che in tal senso, promulgata la legge, si diano congrue istruzioni agli Uffici del registro e alle Conservatorie delle ipoteche.

L'onorevole Spezzano mi ha attribuito una dote, che invero, alla mia età, mi augurerei ben volentieri di possedere, quella di essere un acrobata, per non aver chiosato, in alcun modo, la disposizione contenuta dall'articolo 10 del progetto, che consente, nella eventualità che sia approvato il progetto di riforma fondiaria, di tener conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, nel triennio a decorrere dal 20 marzo 1952. Per il nostro collega l'articolo 10 mira al siluramento della riforma fondiaria e, per il collega Cerruti, è una mina per far saltare la riforma stessa!

Ma il relatore non ha ritenuto di intrattenersi sulla disposizione dell'articolo 10, per criticarne il contenuto, per non sentirsi, poi, rimproverare dall'onorevole Ministro di non aver fatto nulla per sollecitare la discussione del progetto generale di riforma fondiaria di cui è investita la Commissione d'agricoltura del Senato da anni.

D'altra parte non mi risulta che nè l'onorevole Spezzano, nè altri dei suoi colleghi della minoranza, siano stati più di me solleciti nel richiedere che tale progetto fosse esaminato e discusso.

Io penso, e mi auguro che così sia, che, se i colleghi della estrema sinistra, appartenenti alla Commissione d'agricoltura, non hanno dimostrato eccessivo zelo per affrontare il ponderoso problema della riforma generale fondiaria, vi siano stati indotti dagli stessi dubbi, dalle stesse perplessità, che hanno assillato la mia coscienza e mi hanno persuaso a non precipitare tale esame.

È meglio che la riforma fondiaria si faccia per gradi. La legge sulla Sila prima, quella cosiddetta stralcio poi, hanno messo parecchia carne al fuoco. L'esperimento in corso, bisogna pur dirlo, è di grave responsabilità per il Governo e per il Parlamento. Siamo sicuri dell'esito finale? Intanto constato che si è dovuto, a più riprese, modificare le primitive leggi. Una sia pur breve attesa che permetta di constatare i primi risultati, è dettata dalla prudenza e dal senso di responsabilità.

L'onorevole Cerruti ha sostenuto che la legge in esame è dannosa ai contadini perchè il costo della terra sarà, per quelli di essi che si decideranno a comperare, maggiore di quello che potrebbe essere il costo della terra posto a disposizione a mezzo della riforma fondiaria. È venuto a questa conclusione confrontando i prezzi correnti di mercato dei terreni con quelli di esproprio in base alle leggi di riforma già approvate. A parte che egli, certamente senza volerlo, si è così unito al coro dei critici delle leggi « Sila » e « Stralcio », per *l'iniquo* trattamento che si è fatto ai proprietari, pagando i terreni espropriati proprio in base al valore che essi hanno dichiarato esser

quello vero, egli non tiene conto che il contadino che, in possesso di una quota espropriata, non verrà a pagare il prezzo di esproprio, ma un prezzo nel quale si terrà conto dei costi di adattamento della quota medesima perchè possa ottenere la qualifica di piccola proprietà contadina. Per ora questa quota aggiuntiva non la si conosce ancora e tutte le riserve in merito sono consigliabili.

Io sono convinto che le due forme di costituzione della piccola proprietà contadina, quella volontaria determinata dal progetto di legge in esame, e quella proveniente dagli espropri, possano coesistere e non si contraddicano. Certo vi è materia prima per l'una e per l'altra. Ma devesi considerare che, mentre per la costituzione della piccola proprietà contadina volontaria, lo Stato fa dei sacrifici per minor gettito di imposte, ma sacrifici graduali e limitati, per la costituzione della stessa proprietà per via delle riforme fondiarie attuate, esso si è impegnato per miliardi gravanti su una serie non breve di anni. E non è detto che quelli stanziati e previsti siano sufficienti. Quanto costeranno, in definitiva, gli organi di riforma e la riforma stessa, nessuno è in grado di prevedere.

Estendendo la riforma fondiaria a tutto il Paese, gli impegni e il carico dello Stato aumenterebbero per lo meno del quintuplo e nessun uomo di buon senso può trascurare questo lato preoccupante della riforma fondiaria generale. Ecco la ragione principale che consiglia una certa, non eccessiva attesa, sulla via scelta con storico coraggio dal Governo e approvata dal Parlamento.

Del resto la disposizione contenuta nell'articolo 10 fu già in vigore per un anno e nulla di grave successe. Nulla di grave succederà nel triennio previsto. L'obbligo, per ottenere il beneficio dell'articolo 10, di vendere la parte di proprietà, che potrà essere computata nell'applicazione del limite, alla Cassa della piccola proprietà contadina, comporta due remore: la disponibilità dei mezzi di acquisto da parte della Cassa da una parte, e dall'altra la convenienza, da parte della stessa Cassa, di acquistare, il che non avverrà se i prezzi richiesti non saranno moderati.

Nella relazione ho già affermato la convenienza di incoraggiare la formazione della piccola proprietà contadina volontaria perchè vi siano impiegati i risparmi che alcune categorie di contadini hanno potuto fare nella congiuntura della guerra e dell'immediato dopo guerra, onde non siano sviati in altri impieghi che possono causare un ulteriore spopolamento delle campagne. Ora aggiungo che essa non dà fastidi e preoccupazioni; l'acquirente opera a sue spese e con piena responsabilità sua; se l'affare è stato buono, tanto per meglio per lui, se è stato cattivo non gli resta che lagnarsi con se stesso. Invece quando lo Stato espropria e distribuisce le terre, allora niente va abbastanza bene, nessun beneficio è sufficiente. Le lamentele si prolungano all'infinito e si chiede una moltitudine di cose impossibili. La esistenza degli Enti di riforma è continuamente travagliata dall'eccesso di queste richieste, individuali e collettive. Lo Stato non dà mai abbastanza!

Anche dal lato produttivistico bisogna tener presente che il contadino che ha comprato direttamente e a sue spese, anche ricorrendo al credito, è spinto dal suo senso di responsabilità, a mettercela tutta, come si dice volgarmente, per ottenere la massima produzione e così far fronte ai pagamenti rateali del debito contratto o nel tentativo di ricostruire il capitale liquido che prima possedeva.

L'onorevole Carelli ha auspicato che nel nostro Paese s'instauri un generale regime agrario di piccola proprietà contadina, come quello più conforme alla dignità umana del lavoratore e agli interessi generali. Mi permetto di dissentire. Naturalmente qui non è più il relatore che parla, ma l'uomo di parte. Noi socialisti democratici puntiamo su un regime agrario che poggi sulla cooperazione. A nostro avviso la cooperativa agricola, specie a conduzione unita, potenzia, moltiplicandone l'efficacia, gli sforzi dei singoli; permette una più razionale distribuzione della mano d'opera nella esecuzione delle lavorazioni colturali, facilita lo estendersi e l'intensificarsi della meccanizzazione, più facilmente può seguire il progresso agrario in tutti i suoi rami, potendosi agevolmente dare la direzione ad un tecnico.

La cooperativa agricola, ben diretta tecnicamente, non teme il confronto col grande proprietario che conduce i suoi fondi, o del grande affittuario, vero industriale agricolo. Prima che

il fascismo distruggesse colla violenza il nostro movimento cooperativo, avevamo fiorenti cooperative agricole un po' ovunque in alta Italia e in particolare nelle provincie di Ravenna, Bologna, Modena, Mantova, Parma, Piacenza, Cremona, Pavia, Milano e Brescia.

Io stesso, per breve tempo, diressi la Federazione pavese delle cooperative agricole, che aveva in conduzione ben dodici cascine lombarde, di una estensione media, ognuna, di oltre cento ettari, con un complesso di vacche da latte di oltre 900 capi, altrettante manzette e manze da allevo, oltre 190 buoi, quasi 200 cavalli e ogni cascina era dotata di macchine e attrezzi moderni in misura sufficiente. Si coltivava il riso, il frumento, il granturco, i cereali minori, la patata; le marcite erano mantenute perfettamente: dal punto di vista produttivistico, ognuna di queste cascine, non temeva il confronto di quelle finitime condotte da proprietari o da affittuari; dal punto di vista umano la mano d'opera era però meglio trattata e lentamente addestrata alla razionale coltivazione della terra e alle responsabilità dell'amministrazione delle singole aziende.

Anch'io, però, ho sempre sostenuto che là dove la forma cooperativa non è possibile, perchè l'istruzione pubblica vi è ancora troppo deficiente, o la classe contadina non ha ancora maturato in se stessa il sentimento e la responsabilità della cooperazione, o, peggio, il contadino si ribella ad ogni spirito associativo, nella conduzione della terra, e vuol far da sè, non comprendendo ancora l'utilità e i benefici del lavoro associato, la piccola proprietà contadina può dare ugualmente ottimi risultati e compiere miracoli.

Per me è un miracolo quello che ha fatto la piccola proprietà contadina nella regione collinare della provincia ove sono nato. Il Monferrato e gran parte delle Langhe erano colline popolate di sterpi, magre pinete, o gerbidi ricchi di gramigna. Ebbene il contadino, quando dalle rovine del feudalesimo e dal progressivo dissesto della casta nobiliare, potè giungere alla piccola proprietà, ruminò la terra scassandola a un metro di profondità, per cento chilometri da nord a sud e per ottanta da est ad ovest, ed ora, là dove la produzione era miserrima, si estende il più florido vigneto del mondo!

Se pensiamo ai sacrifici compiuti dai contadini liguri per ridurre a terrazze la loro magra, assolata e siccitosa terra, alle fatiche sopportate dai contadini della Calabria del collega Spezzano, per tener assieme, con muretti a secco, quelle poche are, delle quali per avventura sono proprietari, alla tenacia colla quale il piccolo proprietario contadino di ogni parte d'Italia, difende la sua terra, l'irrora del suo sudore, e sempre è la parte più sterile che gli tocca, non si può non restarne ammirati.

Si accusa la piccola proprietà contadina di essere meno produttiva della grande azienda industrializzata; ma dove sono le statistiche che comprovino questa affermazione? Leggevo, giorni or sono, con curiosità, una circolare, inviataci dai grandi proprietari risicultori del delta padano, nella quale si chiedeva di non comprendere negli esproprii le risaie loro, perchè la risaia sarebbe indivisibile. Ebbene, chi visita i territori dei Comuni posti sulla linea ferroviaria che congiunge Vercelli con Casalmonferrato, constata che il riso vi è ampiamente, con prevalenza assoluta, coltivato da contadini piccoli proprietari e che, in quella zona, il riso dà il più alto rendimento, e il collega Cerruti può testimoniare essere questa pura verità.

CERRUTI. Non è proprio così.

PIEMONTE, *relatore*. Certo che il merito va dato anche alle acque di irrigazione le quali, in quella zona, sono calde e ricche di elementi fertili, ma in tutti i paesi di risaia del Basso milanese e delle provincie di Novara, Vercelli e Pavia, ai margini della grande proprietà, fiorisce la piccola proprietà contadina che coltiva anche il riso, con un rendimento produttivo non inferiore di quello normalmente ottenutovi dai capitalisti agrari.

Questa piccola proprietà contadina, o — per essere più precisi — la piccola azienda agraria, in un Paese sovrapopolato come il nostro, ha, inoltre, il grande merito di dare occupazione ad un maggiore numero di persone della media e della grande azienda. Rammento di aver avuto, poco meno di cinquanta anni fa, incarico dalla Società Umanitaria di Milano di compiere indagini sulle cooperative agricole di Pozzuolo Martesana e di Bellizago Lombardo. Ebbene, fra l'altro, constatai che il passaggio dalla conduzione unita alla conduzione divisa

delle terre affittate dalle due cooperative, aveva determinato un aumento di popolazione, traente i mezzi di sussistenza da quelle medesime terre, in meno di tre anni, del 170 per cento!

Resta tuttavia l'incognita dei costi. La piccola proprietà contadina è conveniente dal punto di vista economico? Interessa di più la produttività come tale o la produzione economica? Io penso che socialmente, sia da preferirsi la produttività, quando la differenza dei costi — e quindi il loro riflesso sui prezzi — non sia eccessivo, perchè, quando vi è abbondanza delle merci più necessarie all'esistenza, la collettività è più sicura di poter fronteggiare ogni altro problema.

Certo che se il contadino piccolo proprietario, si ponesse, alla fine dell'annata agraria, a compilare il conto delle ore di lavoro impiegate sulla sua terra e computasse anche le ore di fatica degli altri membri della sua famiglia, nel drizzare il suo bilancio economico, constaterebbe di aver lavorato in base ad un salario di molto inferiore a quello stabilito dalle tariffe sindacali e quindi costantemente in perdita. E non vi è piccolo proprietario contadino che non sia conscio di questa sua strana situazione.

Come spiegare allora questa sua accettazione di uno stato di continuo sacrificio? Una ragione si può logicamente dedurre dal fatto che egli non conosce l'umiliazione e l'ambascia della disoccupazione. Ma la ragione più vera e profonda bisogna cercarla nella condizione morale ed economica nella quale si è trovata la classe contadina per secoli e secoli, sino a un'epoca ancora a noi vicinissima; condizione di vita grama, triste, di miseria, di soggezione completa, assoluta, verso il padrone della terra; vita insomma da schiavi, ed infatti in Piemonte ancora adesso i contadini di certe categorie sono denominati « schiavandari », « servi », « obbligati ».

Così è nata nella classe contadina di Italia e del mondo intero una vivissima aspirazione al possesso della terra da essi coltivata, sentimento che ha origini antiche, secolari e che perdura. A poco a poco i contadini hanno sentito e fortemente sentono ancora, che per essi la proprietà della terra è, non solo la conquista del loro strumento di lavoro, ma il mezzo per togliersi da uno stato di soggezione e di abbiezione morale ed economica durato per secoli. Sentono che la conquista della terra coincide colla liberazione, coll'assunzione ad una vera dignità umana, colla possibilità di liberamente pensare ed esprimersi. Insomma essi sentono che la conquista della terra che coltivano si identificano con quella della libertà individuale. (*Approvazioni*).

Circa l'urgenza di approvare questo progetto, per convincersene, basterebbe visitare qualsiasi notaio per constatare il notevole numero di contratti di compravendita pei quali si attende la nuova legge per perfezionarli e concluderli. Da ogni parte sono stato assillato a presentare rapidamente la relazione al progetto di legge.

Spero pertanto, e con me la maggioranza della Commissione, che la discussione e l'approvazione dei singoli articoli proceda rapidamente, e il progetto sia accolto dall'Assemblea senza modifiche, perchè il provvedimento è atteso dalle classi interessate, da numerose cooperative agricole che con esso potranno sistemare situazioni rimaste sinora provvisorie, dai notai e da altri ceti di professionisti.

Modificare uno qualsiasi degli articoli, approvare emendamenti od aggiunte, comporterebbe il rinvio del progetto alla Camera dei deputati, colla probabilità che, durante la presente legislatura, non abbia tempo per riesaminarlo.

Meglio votarlo così come è. Se si verificheranno, nella applicazione della nuova legge, degli inconvenienti avremo modo e tempo di porvi riparo e rimedio. Intanto ascoltiamo la voce che sale dalle campagne e che ci ammonisce di far presto. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'ampia relazione scritta, onorevole Presidente e onorevoli senatori, completata da questa vivace esposizione orale del senatore Piemonte, appoggiata dagli interventi favorevoli del senatore Carelli, del senatore Menghi e del senatore Grava, potrebbero anche esonerarmi da un intervento diffuso e in realtà me ne esonerano, come mi esonera l'esposizione del senatore Piemonte da una disquisizione in

favore della piccola proprietà contadina; del resto le discussioni che in proposito, anche nel Parlamento italiano di parecchi anni fa, furono fatte, le varie inchieste di istituti di studio e di amministrazioni pubbliche a questo proposito sono talmente note che ogni aggiunta alla sintesi che brevemente ne è stata fatta testè dal relatore sarebbe veramente superflua e, sto per dire, diventerebbe noiosa e petulante. Tuttavia sono state sollevate alcune questioni da vari senatori intervenuti in questo dibattito alle quali mi pare che una parola di risposta sia doverosa e necessaria.

Sono state poste alcune questioni di fondo. La prima, ad esempio, dal senatore Milillo, il quale dice che la legge del 1948 e quindi anche la sua attuale proroga e revisione non sono altro che un alibi contro l'inerzia, per così dire, in materia di riforma agraria. Si può rispondere abbastanza facilmente che lo stesso Governo che nel 1948 presentò questa legge a favore della piccola proprietà contadina, di lì a poco sentì il bisogno di integrarla e di presentare altre leggi, la legge stralcio e prima ancora la legge Sila, evidentemente dando esso stesso la prova che non riteneva la legge a favore della piccola proprietà contadina sufficiente strumento per agire nel senso proposto e quindi distruggendo eventualmente, se avesse avuto intenzione di presentarlo in precedenza, l'alibi di cui ora si tenta incolparlo. Del resto, come è stato già detto dal senatore Carelli, non si tratta di un surrogato, ma se mai di una integrazione.

Una seconda obiezione critica è stata rivolta ai sostenitori di questa legge sempre dal senatore Milillo. Si è detto: questa non è una legge efficace, tanto è vero che nell'altro dopoguerra, subito dopo il 1919, senza queste facilitazioni si è prodotto forse (il senatore ha usato la forma dubitativa) un effetto maggiore di quello che con questa legge finora si è ottenuto. L'asserzione è un po' cervellotica, tanto è vero che il senatore Cerruti, che è così abituato a sprofondare nelle cifre, si è guardato bene dal farlo questa volta e gli sarebbe bastato un po' di pazienza per compulsare alcune opere che a questa materia sono state dedicate. Non citerò tra dette opere quelle non esaurienti perchè troppo a ridosso delle date alle quali ci si riferisce, del professor Einaudi e del professor Serpieri, ma quella più esauriente e completa del professor Lorenzoni, per dimostrare, cifre alla mano, che gli effetti ottenuti in questo dopoguerra, in quattro anni e mezzo di applicazione delle facilitazioni, sono stati ben maggiori degli effetti proporzionalmente ottenuti in periodo analogo nell'altro dopoguerra. In base alla notissima pubblicazione del professor Lorenzoni dal titolo « Inchiesta sulla formazione della piccola proprietà contadina », negli anni susseguenti alla prima guerra mondiale, risulta che dal 1919 al 1933, e quindi in circa 15 anni, un mezzo milione di cittadini italiani partecipò al trasferimento di 948 mila ettari, con una media quindi di poco meno di due ettari, la quale corrisponde, guarda il caso, alla estensione media riscontrata in questo dopoguerra. Dal 20 marzo 1948, giorno in cui entrò in vigore questa legge, al 31 agosto 1952, cioè in quattro anni e mezzo che cosa si è avuto? Lo hanno dimostrato tutti, soprattutto citando le cifre della relazione del senatore Piemonte: si sono avuti trasferimenti di proprietà per effetto di questa legge che interessano circa 150 mila capi famiglia, per una estensione complessiva di circa 340 mila ettari. Con simile ritmo nei famosi 15 anni 1919-1933 si sarebbe dovuto avere un trasferimento non per 500 mila ma quasi per 580 mila contadini e per una superficie di un milione e duecentosettantamila ettari anzichè di 948 mila, con un aumento di ritmo del 16 per cento circa per quanto riguarda le unità contadine e del 23 per cento circa per quanto riguarda la superficie. Dove si vede che se tutte le condizioni fossero state in parità — e su ciò ho qualche riserva da fare — potremmo concludere che con questa legge si è avuto un accentuarsi del fenomeno e non come ha detto il senatore Milillo un rallentarsi.

Terza obiezione. In ogni caso questa legge è stata dannosa perchè ha concorso ad aumentare i prezzi della terra. L'onorevole Cerruti non ha compiuto questo errore, ma lo ha compiuto l'onorevole Milillo. Ebbene bastava leggere gli annuari e le cifre che il senatore Medici e l'Istituto da lui presieduto vanno pubblicando per accorgersi che il prezzo della terra fino ai primi del 1950 non è andato aumentando; ma è stato dalla metà del 1950 in poi, cioè nella seconda fase di operatività della legge,

che questo aumento si è verificato. Ma se per l'intero periodo in cui opera una legge per una certa parte si ha una diminuzione e per una certa parte si ha un aumento, di questo aumento non si può, senza mancare di logica, attribuire la causa alla legge stessa, ma conviene richiamare qualche altro evento che nel frattempo può essere sopravvenuto; e non ci vuole molto a capire che l'evento al quale mi riferisco, e del quale si tratta, è la famosa guerra di Corea che con tutte le sue conseguenze psicologiche e pratiche in tutti i settori economici e produttivi doveva agire anche in questo settore. Per cui non è proprio il caso di tirare in ballo la legge per la piccola proprietà contadina per attribuirle la causa, che non ha avuto, di aver fatto aumentare i prezzi della terra.

Una altra obiezione in un certo senso riassuntiva di tutte le sue critiche è stata fatta dal senatore Milillo. Egli ha detto: il bilancio di questa legge è negativo, sotto l'aspetto economico, perchè ha rialzato il prezzo della terra, quindi impinguando la grande proprietà che vendeva, impoverendo la piccola proprietà che si formava; è negativo dal punto di vista sociale, perchè ha favorito il contadino abbiente anzichè quello povero. Si risponde: non è vero che questa legge abbia un bilancio fallimentare dal punto di vista economico, perchè si è già dimostrato non esser vero che ha fatto aumentare il prezzo della terra; non è vero che il contadino aspirante alla proprietà avrebbe pagato la terra di meno se non ci fosse questa legge, perchè proprio questa legge attraverso, ad esempio, la riduzione di oneri fiscali, attraverso la riduzione di oneri creditizi, se non altro ha dato ai contadini aspiranti alla terra il favore di vedersi ridotto il carico al quale si dovevano assoggettare per procurarsi la terra medesima. È vero invece che questa legge ha favorito il contadino abbiente; ma era proprio tra le finalità di questa legge, stimolare la propensione a compiere operazioni di acquisto che calcoli economici e psicologici sconsigliavano fino a che non fosse intervenuta questa legge con le sue agevolazioni.

Vi è da osservare che in un certo suo aspetto questa legge è andata incontro anche ai desideri del contadino povero. E lo ha fatto con la Cassa per la proprietà contadina. Ed è proprio l'ultima obiezione del senatore Milillo che mi obbliga ad insistere in un tentativo per spiegare questa legge, inquadrandola nel sistema della politica di formazione della piccola proprietà contadina seguìta dal Governo dal 1948 in poi. Io già feci questo accenno (e il senatore Spezzano lo ha citato ricordando la discussione che fu fatta nel luglio scorso alla Camera dei deputati): in quella occasione intervenni per dire (ed oggi lo confermo) che questa legge non deve essere considerata avulsa dal sistema delle leggi, che, per continuare nella politica di formazione della piccola proprietà contadina, il Governo ha seguìto, ma deve essere inquadrata, articolata organicamente nel sistema stesso.

Il Governo dal 1948 in poi ha manifestato in proposito replicatamente la sua volontà di favorire la formazione della piccola proprietà contadina, ed ha identificato due zone di intervento o di azione possibile: una zona di azione nel settore degli incoraggiamenti, ed una zona di azione nel settore degli interventi coattivi. Per agire in questa seconda zona degli interventi coattivi ha presentato e fatto approvare, e fa oggi applicare, la legge Sila e la legge stralcio. Per agire invece nella prima zona, quella degli incoraggiamenti e degli stimoli, è ricorso alla legge di cui ora si chiede la proroga e la revisione. Evidentemente in questo sistema logico, discutibile ma che ha una sua razionalità, l'azione stimolatrice doveva precedere l'azione coattiva. Ecco la ragione per cui la legge di formazione della piccola proprietà contadina ha preceduto la legge stralcio e la legge Sila. In secondo luogo, questa azione stimolatrice, quali contadini doveva considerare? I più preparati, i più desiderosi per ragioni obiettive o di disponibilità economiche di diventare piccoli proprietari. È per questo che la legge di cui si chiede la proroga e la revisione ha previsto aiuti e stimoli ai contadini, aventi già queste sicure disposizioni psicologiche e queste possibilità tecniche. E questi contadini sono stati individuati dal legislatore in tre categorie.

Primo: contadini desiderosi della terra, aventi capitali, ma scoraggiati dagli oneri fiscali che gravano sui trasferimenti. Per rimuovere questo scoraggiamento il legislatore ha concesso gli sgravi fiscali, che esistevano già nella legge del 1948 e che la Camera dei depu-

tati ha esteso, per cui ci troviamo di fronte agli articoli 1, 2 e 3 della legge che stiamo discutendo, in cui si riprendono gli sgravi già concessi e si intensificano, nella speranza che questa intensificazione allarghi territorialmente e quantitativamente l'operatività della legge.

Secondo: il legislatore ha individuato un gruppo di contadini sui quali pure si deve esercitare un'azione stimolatrice; contadini desiderosi della terra, privi di capitali, ma non della possibilità di ottenere crediti, e tuttavia non stimolati a ricorrere a questi crediti, stante la gravosità del credito stesso. A questa categoria lo Stato, attraverso la legge di cui ora si discute la proroga, ha concesso un contributo nel pagamento degli interessi, per vedere se, attraverso la diminuzione di questa onerosità del credito, i contadini stessi vedano mossa la loro volontà ad approfittare della possibilità di crediti che gli Istituti presentano e, attraverso questa apertura di possibilità, accedano alla proprietà stessa.

Terza categoria: contadini desiderosi della terra, privi di capitali, impossibilitati ad ottenere credito. Questa categoria di contadini non aveva che il desiderio e le possibilità tecniche di diventare proprietaria, senza prospettive economiche. Per questi, il legislatore ha escogitato il sistema della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, la quale agisce come un vero e proprio Istituto di credito, che anticipa anche a coloro che non hanno normalmente la possibilità di ottenere sul mercato del credito il capitale, e, acquistando per loro conto e rivendendo ad essi, fa credito per 30 anni, lasciandosi rimborsare gradualmente a quelle condizioni di vantaggio già previste per la categoria precedente. Per tutti gli altri contadini, desiderosi di terra, privi di capitali, privi di credito, privi anche di quella selezione che finora abbiamo considerato, sono venute le altre leggi di riforma, quelle che il Parlamento ha già approvato o ha in esame. Si è ingannato il legislatore nell'aderire a questo quadro e nel trarre da esso alcune conclusioni pratiche condensate nella legge scaduta ed in quella che ora si vuole ripristinare, tramite un'accurata revisione? Credo di no, e lo dimostra il fatto che ben 153.000 contadini hanno mostrato di avere capitali e di temere soltanto l'onerosità fiscale dei trasferimenti di proprietà; e quindi di fronte ad una legge che riduceva questi oneri si sono fatti avanti rapidamente ed hanno compiuto le operazioni che consentivano ad essi di accedere alla proprietà; e non soltanto 153.000 contadini hanno fatto questo ma, come ricordava il senatore Piemonte e ciascuno di noi può constatare, una folla di contadini è in procinto di perfezionare degli atti in base ai quali potranno dimostrare di avere dei capitali da investire nella terra e di volerlo fare appena si riduca l'onere fiscale imposto per i trasferimenti stessi. Un migliaio circa di contadini ha dimostrato che, avendo ridotto l'onere del credito, era in grado di procurarsi da sè un capitale presso gli Istituti di credito. Le statistiche del senatore Piemonte aggiornate potrebbero dirci che si arriva quasi ad un migliaio di contadini che hanno usufruito di queste facilitazioni; inoltre un altro migliaio di contadini che non avevano nè capitale nè credito hanno beneficiato della Cassa della piccola proprietà contadina.

E veniamo all'ultimo problema; ma questo è un problema di fondo di natura politica che investe i diversi credi politici che l'una e l'altra parte posseggono: è stato un bene o un male far precedere l'intervento coattivo in materia di riforma da una legge di questo tipo? È un bene o un male far precedere un ulteriore esame delle possibilità di intervento in materia di riforma da una legge revisionata del tipo di quella che oggi si discute? I pareri si dividono per le differenze di fondo ideologiche di ciascuna parte. Ma l'opposizione non può negare la coerenza della azione della maggioranza governativa la quale, proponendosi di moltiplicare la piccola proprietà lo ha fatto per le vie consentite dalla Costituzione, coerente alle nozioni tecniche ed alle ideologie che sono a fondamento dei propri programmi; e queste vie sono appunto lo stimolo ad una azione volontaria da parte degli aspiranti alla proprietà ed in secondo luogo in mancanza di questa azione volontaria, in mancanza dell'efficacia di questo stimolo, un intervento coattivo. È quello che è stato fatto per il passato, è quello che ci si propone di fare per l'avvenire. Sicchè questa proroga e revisione della legge che si discute non ci mette affatto di fronte ad un alibi di non intervento in materia di riforma agraria; si chiede invece una proroga

ed una revisione per ottenere in via normale e volontaria tutto ciò che si può ottenere prima di dover ricorrere ad un intervento coattivo. E del resto che il Governo non intenda fare di questa legge un sostituto di altre nuove leggi lo prova il fatto già ricordato dal senatore Carelli che il finanziamento di cui dispone questa legge è tutt'altro che adatto a trasformarla in un alibi, in un surrogato delle leggi di riforma agraria. Anzi il senatore Carelli, mi pare, lamentava questo fatto — ed il suo rilievo io cito non già per non condividere, in parte almeno, il lamento che egli ha fatto, ma semplicemente per far notare quanto ingiusta sia l'accusa di dire: voi fate una legge per mettere a tacere tutte le altre.

Vi è stato anche un aumento dello stanziamento per le opere di miglioria: i famosi 1.700 milioni. Il senatore Cerruti, e mi pare anche in parte il senatore Spezzano, hanno protestato dicendo: ma perchè volete distogliere questa disponibilità che doveva servire alla bonifica e alla sistemazione fondiaria delle terre di enti pubblici o di cooperative? Io rispondo: poichè questi 1.700 milioni sono restati là inutilizzati per anni, ho creduto mio dovere, prima che qualche altro se ne accorgesse e li utilizzasse, di utilizzarli almeno in un settore molto vicino a quello che ci si proponeva nel 1949, con la legge 161, di beneficare; e questo settore vicino è appunto la piccola proprietà contadina. Sicchè i 1.700 milioni vanno a finanziare, sotto la forma di contributi di miglioramento, i piccoli proprietari che debbono apportare miglioramenti, senza i quali, come ha ricordato il senatore Carelli, la piccola proprietà contadina si forma ma difficilmente resiste. Sicchè, se noi dovessimo continuare l'indagine che il professor Lorenzoni fece circa la formazione della piccola proprietà contadina nell'altro dopo guerra, constateremmo — e il fenomeno era già stato accennato nelle ultime pagine della relazione del professor Lorenzoni — che ad un certo momento, per essersi formata la piccola proprietà contadina, ma per non essere stata sostenuta, un terzo circa dei nuovi piccoli contadini scomparvero, riassorbiti dagli interventi ben più sostenuti e più solidi, disgraziatamente, dei grossi proprietari.

Per la Cassa non c'è stato un aumento di stanziamento; tuttavia la Cassa è stata oggetto di velate critiche, contenute del resto anche in un ordine del giorno presentato dal senatore Milillo.

Orbene, l'ordine del giorno del senatore Milillo, non tanto per la sua formulazione letterale...

MILILLO. Più garbata di così!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. ...garbatissima — e questo volevo notare — quanto per alcune sue illustrazioni, può riecheggiare una certa sfiducia attorno al funzionamento di questa Cassa. Ora, ad esempio, al senatore Milillo che chiede, tramite il suo ordine del giorno, che vengano fatti conoscere i bilanci della Cassa, io rispondo molto semplicemente che con vari anni di anticipo il suo ordine del giorno è stato accolto, sicchè mi trovo veramente in imbarazzo ad accoglierlo. Perchè? Perchè i bilanci della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina esistono già a stampa, quindi dinanzi alla pubblica opinione, e, ove il senatore Milillo non abbia il piacere di conoscerli, io posso metterli anche a sua disposizione. È il bilancio del 1949, è il bilancio del 1950; e sono in corso di correzione le bozze relative anche al bilancio del 1951.

Aggiungo che se la Cassa non ha rivenduto ancora tutte le terre acquistate — altro rilievo fatto e del resto già contenuto chiaramente negli elementi presentati dal relatore, senatore Piemonte — ciò si deve a diversi fatti, e in primo luogo alla necessità, talvolta, di trasformare la terra acquistata, perchè altro è acquistare della terra con una certa maglia poderale ed altro è trasformare questa terra in terra idonea alla formazione, alla sussistenza ed alla sopravvivenza della piccola proprietà contadina.

Quando il senatore Carelli ricordava le Marche, il senatore Spezzano faceva notare, se non ricordo male, che 55 ettari, nelle Marche, sono costati 27 milioni di lire: ma bisogna anche tener presente che cosa vuol dire un ettaro di terra ad esempio di Osimo o Iesi ed un ettaro di terra dell'agro romano. Ed io potrei ricordare che in quei 55 ettari si sono fatti interventi che vanno dalla costruzione di case, alla fornitura di stalle in animali e in scorte morte, per cui 27 milioni in realtà non sono bastati. Ora, se nel caso specifico di

queste zone particolarmente progredite si è dovuto incorrere non soltanto in un così relativamente grave prezzo, ma si sono dovuti fare degli interventi per la trasformazione (*interruzione del senatore Milillo*) che cosa dovremo fare per altre zone ove le terre sono in peggiori condizioni, e dove, naturalmente, queste trasformazioni non richiedono soltanto un onere, ma richiedono anche un tempo tecnico che spiega il perchè all'acquisto immediato non è seguìta una rivendita immediata? Ma questo è stato fatto a tutela del nuovo proprietario. È il caso, ad esempio — e risulta anche dalle statistiche del senatore Piemonte — della Toscana, dove una proprietà nella zona di Ulignano, se non ricordo male, fu acquistata proprio nei mesi del 1948 immediatamente successivi all'approvazione della legge, terreni che in gran parte non sono stati ancora assegnati ai contadini perchè siamo nella tipica zona delle argille, dove, come loro sanno, una operazione di appoderamento e di trasformazione che renda vitale la piccola proprietà contadina, disgraziatamente non è operazione nè dal punto di vista tecnico scientifico, nè dal punto di vista pratico, molto facile.

MILILLO. Non rientra nei compiti della Cassa.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Milillo, è uno dei compiti della Cassa. Quando io, l'anno scorso, ho dato disposizioni che si usasse una certa cautela nell'acquisto di queste terre che esigevano una così vasta trasformazione per far sì che il periodo intercorrente fra l'acquisto e la rivendita fosse minimo, giustamente i funzionari mi hanno fatto notare che forse dimenticavo che uno dei compiti fondamentali della Cassa è proprio quello di intervenire nella trasformazione radicale di certi terreni affinchè in quegli stessi terreni si potesse affermare la piccola proprietà.

Ora, c'è un secondo rilievo da fare, che spiega la ragione per cui le terre acquistate non sono subito pervenute ai contadini: l'ostacolo è rappresentato — non ci avrà colpa nessuno — dal fatto che talvolta, su queste terre, è sopravvenuta l'occupazione abusiva da parte di nuclei, più o meno nutriti, di contadini; e a prendere la via della bontà e della dolcezza per persuaderli a risistemare queste zone affinchè potesse avvenire quella trasformazione giuridica oltre che economica prevista dalla legge sulla piccola proprietà contadina, si fanno passare i mesi e spesso gli anni, come dimostrano alcuni fatti avvenuti in appezzamenti quasi alle porte di Roma.

Infine il divario fra la quantità delle terre acquistate e quella delle terre rivendute è causato da questi sei mesi durante i quali il Parlamento ha discusso la proroga della legge. Noi avremmo potuto ugualmente rivendere le terre acquistate, ma non l'abbiamo fatto per far usufruire i contadini dello sgravio degli oneri fiscali previsto da questa stessa legge.

Con l'approvazione della proroga della legge, in breve la Cassa sarà in condizione di far coincidere la cifra degli ettari acquistati con quella degli ettari venduti.

La Cassa ha un proprio Consiglio di amministrazione, un proprio Collegio sindacale, propri bilanci come ho già detto, stampati e diffusi regolarmente. Quante operazioni la Cassa stessa abbia fatto risulta dalla relazione del senatore Piemonte. A soddisfazione del Senato aggiungerò qualche altro particolare. Nel 1949, leggendo il bilancio, si riscontra che su un conto patrimoniale di circa mezzo miliardo la Cassa ha sostenuto una spesa di un milione e mezzo, quindi ha funzionato con un onere dello 0,30 per cento, conseguendo un utile netto di esercizio di 5 milioni e mezzo. Nel 1950 il conto patrimoniale resta ancora di poco più di 500 milioni; l'onere sale a 4 milioni circa, pari allo 0,80 per cento; e l'utile sale a 11 milioni e mezzo. Nel 1951 su un conto patrimoniale di 3.331 milioni gli oneri di cui è stata gravata la Cassa per il suo funzionamento sono poco più di 14 milioni, pari allo 0,42 per cento, realizzandosi un utile netto di 81 milioni. Il costo di funzionamento della Cassa è quindi più unico che raro; e può già dire a quali criteri di semplicità è improntato il suo meccanismo e a quali ragioni di economicità si informino i suoi amministratori.

In queste condizioni quindi mi pare che la proposta di un ordine del giorno come quello formulato dal senatore Milillo sia superflua e possa servire soltanto a far intervenire ragioni di sfiducia in un settore in cui esse non hanno nessunissima ragione di essere.

Al senatore Carelli, che mi chiede la riduzione dell'onerosità del trasferimento dei terreni della Cassa a carico dei contadini, faccio osservare che proprio attraverso l'estensione territoriale e l'intensificazione quantitativa degli sgravi degli oneri fiscali, previsti in questa revisione della legge, noi si otterrà già qualcosa di quello che egli desidera; e attraverso l'utilizzazione dei suddetti utili, che nei primi anni si sono andati facendo, studieremo accuratamente quello che occorre fare per ottenere che il contadino, il quale accede alla proprietà attraverso la Cassa, paghi il meno possibile la maggiorazione rispetto al prezzo di acquisto. Su questo prezzo del resto — e richiamo l'attenzione del Senato — la Cassa prima di intervenire chiede il parere dei contadini acquirenti e quasi sempre interviene per ottenere una riduzione alle cifre che già i contadini interessati hanno concordato con i proprietari.

L'onorevole Spezzano ha citato alcuni fatti di propaganda di partito, mi pare avvenuti intorno a questa legge, se non ho capito male a San Cesareo. Ora, non dovrei aver bisogno di affermare, per averlo dimostrato a più riprese, di quale indipendenza mi giovi in questo settore, non dovrei aver bisogno di dimostrare ulteriormente come il Ministero è totalmente estraneo a queste manifestazioni di propaganda di partito che attorno a questa legge e ad altre, da parte vostra, amici democristiani, ma anche da parte vostra, colleghi socialcomunisti, si verificano spesso. Nel caso specifico, ove si siano verificate manchevolezze che incidano sull'amministrazione, e non sono ancora a mia conoscenza, evidentemente, come per altri casi, interverrò. Per quanto concerne l'acquisto di terre fatto a San Cesareo le posso assicurare, onorevole Spezzano, che questo acquisto non è stato fatto per la ragione che dicevo prima, che cioè si è sospesa ogni operazione di acquisto in attesa di questa legge, anche se varie proposte pervenute nel frattempo sono state dal Consiglio di amministrazione esaminate, talvolta decidendo favorevolmente in linea di massima, salvo ulteriori accertamenti, talvolta decidendo in senso contrario. Per il caso specifico di San Cesareo non ho in questo momento elementi precisi dato che se n'è parlato solo un'ora fa. Ad ogni modo avrò cura, come è mio dovere, di esaminare la situazione attentamente.

Quanto poi al funzionamento per il futuro è stato qui sollevato il problema dell'articolo 10, quello cioè che stabilisce che nell'occasione di una estensione dell'applicazione della legge generale di riforma fondiaria verranno detratte dall'estensione cui si applica la legge le superfici vendute alla Cassa. Faccio notare che questa disposizione non è affatto ispirata dall'idea di favorire i proprietari, anche se in un certo senso produrrà questo effetto, ma è ispirata dall'idea di favorire i contadini più poveri, cioè quei tali che possono beneficiare della legge della Cassa; perchè attraverso questa facilitazione limitata all'àmbito dell'operatività della Cassa si intende dare un incoraggiamento a chi vuole vendere per ottenere eventualmente prezzi migliori. Una norma simile c'era anche nella legge che proroghiamo, ma non la ripetiamo. Essa era relativa a tutte le vendite. Si è creduto opportuno di non ripetere quella norma e di limitare il privilegio ai terreni esclusivamente venduti alla Cassa. Perchè? Non perchè non sarebbe potuta essere una buona cosa dal punto di vista tecnico applicare ancora la norma generale; ma per evitare qualche complicazione o sotterfugio che avrebbe potuto dare luogo a seri inconvenienti; quindi per sventare queste manovre e sotterfugi il Governo si è limitato a proporre solo per i terreni venduti alla Cassa, cioè ad un organismo controllato dalla pubblica amministrazione, l'eventuale storno dall'estensione a cui si può applicare in futuro la legge di riforma.

A proposito di contadini vi è anche la norma dell'articolo 12, per cui si è qui invece invocato qualche cosa di più drastico e di più decisivo: il diritto di prelazione. Ora faccio notare che il diritto di prelazione può avere un senso quando si tratta di vendere l'intera unità poderale, ma non ha nessun senso, salvo quello di intralcio, tutte le volte in cui non si tratta di vendere e quindi di trapassare l'intera unità poderale, ma si tratta di vendere l'unità poderale affinchè essa sia ulteriormente frazionata per conseguire l'effetto di moltiplicare la piccola proprietà contadina. In questo caso un diritto di prelazione, puro e semplice, darebbe luogo non ad un incoraggiamento della formazione della piccola proprietà contadina, ma ad un arresto di simile processo. Ragione per cui il Governo, andando incontro all'esigenza che è al fondo di questa richiesta, già

in occasione della discussione alla Camera dei deputati, formulò l'attuale articolo 12, il quale con una certa procedura consente di impedire che i contadini residenti sul fondo vengano estromessi a loro insaputa dal fondo stesso, e stabilisce, quando ci siano delle richieste da parte di terzi di acquisto del fondo, che i contadini debbano essere messi tempestivamente al corrente, un mese prima della stipula del contratto, per sentire se essi stessi intendano concorrere all'acquisto della proprietà per formare la piccola proprietà contadina, con tutte quelle conseguenze di riduzione e di estensione che un accurato progetto di formazione della piccola proprietà contadina può richiedere.

In questa legge vi è un'altra novità: quella costituita dall'articolo 11, riguardante l'agro romano. È una norma procedurale la quale deve consentire finalmente di rendere operanti le leggi del 1905 e susseguenti modificazioni sull'agro romano, perchè la difettosa formulazione di quelle leggi finora ha impedito, dal punto di vista delle espropriazioni, che le leggi stesse dessero qualche frutto. Con un emendamento si chiede che la norma procedurale contenuta nel contesto dell'articolo 11 venga estesa anche alla legge generale di bonifica del 1933; ma nel formulare questa richiesta non si è tenuto presente che nel preambolo dell'articolo stesso si dice: « fermo restando quanto disposto dalla legge del 1948 », la quale all'articolo 6 prevede una certa particolare procedura per quanto riguarda la legge del 1933. Sicchè in questo caso l'emendamento richiesto è assolutamente superfluo.

Il senatore Braitenberg col suo ordine del giorno teme che per la poco chiara dizione della legge le quote di proprietà *pro indiviso* che possono venire trasferite non godano dei benefici fiscali. Poichè, come ho visto in una successiva redazione, l'ordine del giorno stesso è stato limitato, nel senso che questa facilitazione spetti alle quote quando esse siano idonee alla formazione della piccola proprietà contadina, da parte del Ministro delle finanze, che a questo mi ha autorizzato per la parte fiscale, da parte mia per quanto riguarda l'aspetto tecnico-agronomico, dico che non esiste alcuna difficoltà ad accogliere in pieno l'ordine del giorno presentato dal senatore Braitenberg.

BRAITENBERG. Grazie!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le questioni principali sollevate dai vari senatori, intervenuti nella discussione, mi sembrano esaurite, sicchè non resta al Governo che di raccomandare la sollecita approvazione di questo disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

LAVIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

LAVIA. Onorevoli colleghi, non ho potuto prendere la parola, in sede di discussione generale, perchè mi sono assentato un momento dall'Aula mentre dovevano parlare prima di me due oratori. Comunque, sono ben lieto di aver rinunciato implicitamente a quanto volevo dire. Voglio affermare soltanto che, stante l'urgenza di questa legge, essa deve diventare al più presto operante. Voglio precisare un rilievo soltanto: per rendere possibile l'applicazione di questa legge nella Calabria, è necessario sistemare il corso dei fiumi e dei torrenti. Il Tronto ha una corrente subacquea che può servire agli usi industriali ed il problema deve essere studiato. Prego il Ministro di interessarsi della cosa, che ha interesse nazionale. Con questi sentimenti, voto il disegno di legge e prego i colleghi tutti, anche dell'altra sponda, di votarlo, perchè con la concordia le piccole cose diventano grandi e con la discordia le cose grandi precipitano: *Concordia parva crescent discordia maxima dilatantur*.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli ordini del giorno.

Senatore Milillo, dopo aver udito le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, insiste perchè il suo ordine venga messo ai voti?

MILILLO. Lo mantengo, osservando che non è il caso da parte del Ministro di fare il processo alle intenzioni del presentatore. L'ordine del giorno non fa che chiedere al Governo una relazione sull'attività della Cassa insieme alla presentazione dei bilanci. Che i bilanci siano stati eventualmente pubblicati non credo soddisfi il nostro voto. D'altra parte, se ogni volta che si chiede al Governo di riferire su un certo

argomento ci si deve sentir rispondere che il solo fatto di aver chiesta una relazione implichi mancanza di fiducia, allora dovremo rinunciare completamente al diritto del Parlamento di rendersi conto dell'attività del Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso sull'ordine del giorno del senatore Milillo.

SALOMONE. La Commissione è sempre favorevole che siano dati tutti i chiarimenti possibili, da qualunque parte provenga la richiesta, specie se dalla opposizione. Soltanto, è bene intendersi, la Commissione non si oppone all'ordine del giorno dell'onorevole Milillo, sempre che, come del resto ha dichiarato l'onorevole proponente, esso non abbia minimamente significato di sfiducia verso il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se la richiesta contenuta nell'ordine del giorno Milillo tende semplicemente a far sì che il Senato sia ancor meglio documentato circa il funzionamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministro non può evidentemente opporsi ad esso.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Milillo, accettato dalla Commissione e dal Ministro.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuta la necessità di approfondire i problemi delle piccole aziende agricole e di analizzare i risultati dell'applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, invita il Ministro dell'agricoltura a presentare al più presto al Senato una diffusa relazione sull'attività e sul funzionamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina dalla sua fondazione ad oggi, allegando i relativi bilanci ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Senatore Braitenberg, ella insiste nel suo ordine del giorno, che l'onorevole Ministro ha dichiarato di accettare?

BRAITENBERG. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Anche la Commissione è favorevole a quest'ordine del giorno?

SALOMONE. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'ordine del giorno del senatore Braitenberg.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato invita il Governo a diramare una circolare a tutti gli Ispettorati agrari provinciali con la quale viene chiarito che le agevolazioni fiscali concesse con l'articolo 4 della legge per le compravendite di fondi rustici sono applicabili anche alle compravendite di quote indivise di fondi rustici, purchè idonee alla formazione della piccola proprietà contadina ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il termine di due anni previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio, a decorrere dal 20 marzo 1952.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo

predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.

L'istanza dovrà essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " nel termine di mesi quattro ..." fino a " eventuali rimborsi ", le altre: " su istanza degli interessati da presentarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, entro tre mesi successivi all'istanza, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Milillo per illustrare questo emendamento.

MILILLO. L'emendamento che ho presentato con altri colleghi è di carattere tecnico, direi formale. Infatti l'articolo del testo approvato dalla Camera dei deputati prevede soltanto il termine di quattro mesi per il rimborso delle tasse pagate in più, da parte degli uffici finanziari, ma senza chiarire quale sia il termine di presentazione delle relative domande da parte degli interessati. È necessario allora che i termini siano due: l'uno per la domanda e l'altro per dar corso alla domanda stessa. Io proporrei che il termine per la domanda sia portato a mesi sei poichè all'articolo 3 si prevedono appunto sei mesi per l'esibizione tardiva dei documenti non presentati in tempo utile e non si vede perchè qui i sei mesi debbano ridursi a quattro quando si chiede il rimborso. Dopo di che un secondo termine di 4 mesi darebbe il tempo sufficiente agli uffici per dare corso alle varie pratiche.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

SALOMONE. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Milillo, perchè ritiene sufficienti le garanzie che già sono inserite nell'articolo 2.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alla dichiarazione del Presidente della Commissione.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Non so se la presentazione degli emendamenti abbia ancora qualcosa di non confessato, ma certa cosa è che questa legge è attesa urgentemente in molti settori; ora, se noi apportassimo degli emendamenti — che, del resto, risulterebbero delle formalità, in quanto sostanzialmente siamo tutti d'accordo — correremmo il rischio di prolungare quella *vacatio* che è stata già lamentata e rilevata dallo stesso onorevole Ministro. Vi sono delle situazioni di fatto per cui non si possono trapassare ai singoli assegnatari i terreni, precisamente perchè manca la legge, il che produce un certo scompaginamento. Per esempio, nella zona di Viterbo vi sono situazioni che occorre regolarizzare, e per far questo è necessaria la legge.

Ecco perchè, mentre dichiaro di oppormi all'emendamento del senatore Milillo, dichiaro anche che mi opporrò a qualsiasi altro emendamento. Chiedo ai colleghi del Senato di rendersi ragione dell'urgenza e della necessità della legge, perchè, se è vero che dobbiamo approvare leggi ben fatte, è anche vero che, siccome per questa legge non vi sono ragioni essenziali di dissenso, le piccole mende che eventualmente sussistano possono essere superate nell'interesse generale del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Milillo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui si è già data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 3.

Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione, autenticata dal notaio, circa la esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere *b*) e *d*) dell'articolo predetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'articolo 1 della presente legge:

« Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel triennio decorrente dal 20 marzo 1952, sono soggette all'imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed all'imposta fissa ipotecaria se si verifichino le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

c) che il fondo venduto o concesso in nefiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

« La disposizione della lettera *d*) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro, alienati al fine di procedere alla formazione di minime unità culturali.

« I benefici suddetti sono estesi agli atti di compra-vendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle enfiteusi di cui al primo comma, purchè destinate ad abitazione del compratore o enfiteuta considerato alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma, che provveda contestualmente all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprietà contadina.

« È abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

« L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera *a*) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio o, dove questo non esista, dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste; quella di cui alle lettere *b*) e *d*) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio, da presentarsi non oltre venti giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera *c*) una Commissione provinciale, costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo mi-

gliorato all' affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti ».

(*È approvato*).

Art. 5.

In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti, gli enfiteuti e gli altri interessati possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative attestazioni, un certificato, rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

(*È approvato*).

Art. 6.

Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di lire 200 milioni all'anno per trenta anni, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro per svolgere questo emendamento.

BERTONE. L'articolo 6 del testo approvato dalla Camera dei deputati dispone che all'aumento dello stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, a lire 300 milioni (cioè un onere maggiore di 200 milioni) sia fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione per l'esercizio 1951-1952. Ora, per tale esercizio sono state presentate tre note di variazione, delle quali le due ultime ancora in attesa di essere approvate (saranno portate in discussione fra breve). La prima invece fu approvata, ed è diventata legge 24 maggio 1952, n. 564. Ora, tale prima nota di variazione non stanzia lire 200 milioni, quale è il fondo richiesto oggi, ma soltanto 50. Quindi noi, riferendoci a quella nota di variazione, non possiamo stanziare, per questo titolo e per questo motivo, una somma superiore ai 50 milioni.

In questo rilievo credo di trovarmi d'accordo e con la Commissione e con il Ministro, perchè è una questione di contabilità, di regola assoluta da cui non possiamo decampare. Pertanto, la Commissione finanze e tesoro — a nome della quale il Presidente si arbitra di parlare non avendo avuto la possibilità di convocarla, ma sicuro di averne il consenso unanime — ha presentato l'emendamento che lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera *a*) del decreto legislativo citato, è aumentato di solo 50 milioni, e non di 200, a decorrere dall'esercizio 1951-1952, anche per il 1952-1953 (nell'articolo 8 sarà detto come si provvederà), e, quindi, di ulteriori 150 milioni all'anno, per altri 30 anni consecutivi, in modo da assicurare proprio quel contributo di 200 milioni annui che vuole assegnare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Invito la Commissione di agricoltura a dare il proprio avviso sull'emendamento proposto dalla 5ª Commissione.

SALOMONE. L'ottava Commissione ha un gravissimo rammarico, non tanto per la diminuzione dei 150 milioni per il primo anno, visto che per i successivi anni i 200 milioni saranno assicurati, ma soltanto perchè ci sarà un ritardo nell'approvazione della legge. Ma, di fronte alla necessità dell'articolo 81, col pe-

ricolo che il Presidente della Repubblica rimandi al Parlamento la legge, con conseguente grave ritardo, la Commissione, suo malgrado, non può fare altro che esprimersi favorevolmente all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Tengo a notare che questo emendamento nacque alla Camera dei deputati e nella mora fu approvata la prima nota di variazione in cui non si tenne conto dell'emendamento apportato dalla Camera. Nell'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato sono previste per i primi due anni delle diminuzioni di 150 milioni, ma vi è, poi, un prolungamento d'intervento per altri due anni perchè i trent'anni anzichè decorrere, come era nel testo della Camera dei deputati, dal 1951-52, decorreranno dal 1953-54. In definitiva con questo intervento non si verifica una diminuzione complessiva per tutto il trentennio dell'intervento dello Stato, ma un aumento di 100 milioni. Il Governo è quindi favorevole all'emendamento.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Comprendo perfettamente il rammarico dell'onorevole Salomone nel dover concludere come ha concluso e comprendo altrettanto perfettamente la ragione che ha determinato la Commissione finanze e tesoro a presentare l'emendamento. Tuttavia, io voglio chiedere al nostro benemerito Presidente, dato lo stato di rammarico generale esistente, se non vi sia la possibilità di superare il rammarico stesso interpretando un po' largamente la norma. Nel disegno di legge al nostro esame si parla di primo provvedimento di variazione; ma non si tratta del primo in ordine di tempo, bensì del primo al momento in cui si verifica la necessità; ne sono stati fatti tre, possiamo farne un quarto. Se il primo ormai è storicamente superato, sarà il secondo, il terzo ad essere valido. (*Interruzione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste*).

Capisco che ci troviamo di fronte ad una difficoltà, ma, se mi sforzo di superarla, è per il desiderio vivissimo, che vedo comune a tutti, di far entrare al più presto in vigore la legge. Emanando il provvedimento, dobbiamo forzatamente rimandarlo alla Camera e, con tutto quello che vi bolle in pentola, l'altro ramo del Parlamento non si preoccuperà certamente della piccola proprietà contadina!

È per queste ragioni che voto contro l'emendamento.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Riferendomi a quello che ha detto il collega De Luca, propongo che venga presentata d'urgenza una leggina che possa emendare il disegno di legge in esame e che questo venga approvato senz'altro. Non possiamo procrastinare l'approvazione del disegno di legge; pertanto voto contro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Non è possibile fare quanto ella suggerisce, onorevole Carelli.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, desidererei chiarire il problema sottoposto alla nostra attenzione dal senatore De Luca. Primo: si poteva ovviare alla presentazione di un emendamento? No, perchè altrimenti lo avremmo già fatto. Il Governo inizialmente non aveva presentato questo testo. È stato un emendamento della Camera che ha modificato il testo. L'intervento emendatore della Camera non ha tenuto conto di quello che sul terreno finanziario andava già producendosi per un diverso *iter*. Oggi si può fare una legge, e qui vengo al quesito posto dal senatore Carelli, si può fare questa legge che sia in una parte non coperta ai sensi dell'articolo 81 da uno stanziamento congruo? No, perchè evidentemente questo vorrebbe dire rallentare il processo formativo di questa legge. Infatti, anche quando l'approvassimo, si sa che in base alla Costituzione essa non sarebbe promulgata. Quindi quanto tempo si dovrebbe perdere per tornare sopra e modificare, prendendo le decisioni che oggi l'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro ci ha proposto? Secondo: si può ricorrere ad un'altra leggina? No, perchè un'altra leggina non potrebbe interferire in materia di copertura su questo articolo. Quindi, esaminata attentamente la situazione, escogitati tutti gli espedienti possibili, da parte del Tesoro ci si è venuti incontro

nel dire: non vogliamo sacrificare la formazione della piccola proprietà riducendo l'intervento finanziario. Anzi, dal punto di vista del Tesoro, l'espediente escogitato accresce l'onere dello Stato prolungando l'effetto. Attraverso questa formula si mette in condizioni la Commissione di agricoltura della Camera dei deputati, sentita la Commissione finanze e tesoro, di procedere rapidissimamente in quanto non si introduce nessuna modifica, non si riduce il deliberato finanziario della Camera stessa, ma anzi si accresce e si suggerisce la via per la quale, attraverso una semplice seduta della Commissione dell'agricoltura e della Commissione di finanze della Camera, si potrà sanzionare quello che oggi al Senato è stato proposto (e mi auguro sia senza indugi approvato) dal Presidente della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 presentato dalla Commissione finanze e tesoro e accettato dalla Commissione di agricoltura e dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dal l'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 7. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

Al fine di incrementare la produttività delle piccole proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni in aumento dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, lettera *b*), del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la concessione di sussidi, a norma delle leggi di bonifica, e della legge 22 marzo 1950, n. 144, nelle spese per le opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del predetto decreto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 nello esercizio finanziario 1951-52 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; l'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1952-1953 verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 1.700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7, si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 9.

PRESIDENTE. In correlazione col nuovo testo dell'articolo 6, la Commissione finanze e tesoro ha proposto di sostituire, nel primo comma, alla cifra: « 200 milioni » l'altra: « 50 milioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della 5ª Commissione per svolgere questo emendamento.

BERTONE. L'emendamento è in riferimento all'articolo precedente. Bisogna però correggere un'altra svista nella quale non so se sia incorsa la Camera dei deputati o sia un errore avvenuto nella trasmissione del messaggio al Senato oppure sia un errore materiale del nostro stampato; fatto si è che per questo errore ho perduto una giornata intera perchè poteva por-

tare a conseguenze contrarie a quelle che noi ci proponiamo. Nella dizione dell'articolo si dice: « All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 ». Ora l'articolo 2 è quello che prevede gli eventuali rimborsi di tasse fatti in seguito alla revisione. Io ho cercato di sapere a quanto potevano ammontare questi rimborsi, finchè, avendo compulsato tutti gli atti, ho constatato che si trattava di un errore materiale: invece dell'articolo 2 bisogna porre l'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito la Commissione di agricoltura e il Governo ad esprimere il loro avviso su i due emendamenti proposti dalla Commissione finanze e tesoro.

SALOMONE. La Commissione aderisce ai due emendamenti.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 8 con gli emendamenti proposti dalla Commissione di finanze e tesoro e accettati dalla Commissione di agricoltura e dal Governo; emendamenti intesi, il primo, a sostituire alla cifra: « 200 milioni » l'altra: « 50 milioni » e, il secondo, a sostituire alle parole: « del precedente articolo 2 » le altre: « del precedente articolo 6 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dai senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano è stato presentato un emendamento tendente a sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« Alla spesa di lire 1.700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7, si farà fronte per 300 milioni con nota di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 e per il rimanente con appositi stanziamenti di 700 milioni per ciascuno dei due esercizi 1953-54 e 1954-55 nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

Ha facoltà di parlare il senatore Milillo per svolgere questo emendamento.

MILILLO. Vorrei svolgere rapidamente questo emendamento insieme col seguente che ad esso si connette strettamente: si riferiscono entrambi alle fonti di finanziamento per quanto riguarda i 1.700 milioni. Il testo della Camera prevede lo storno di questi 1.700 milioni dall'articolo 4 della legge sull'utilizzazione dei fondi E.R.P., del 23 aprile 1949, il quale articolo 4, alla lettera *e*) diceva: « ... lire 1.700 milioni per le spese occorrenti per le opere di bonifica e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni sufficientemente coltivati, appartenenti ad Enti pubblici o a cooperative di contadini ». Questi fondi non sono stati utilizzati. È oggi il caso di stornarli dall'uso cui erano destinati, per assegnarli al finanziamento di questa legge? Io credo che questo storno non abbia giustificazione. Se finora questi 1.700 milioni non sono stati utilizzati, dobbiamo augurarci che lo possano essere ancora, e questo senza dubbio è possibile perchè le cooperative di contadini esistono ed hanno bisogno più che mai di credito e di sussidi. Non vedo la ragione per la quale dovremmo togliere alle cooperative questa possibilità di finanziamento, per assegnare le somme alla piccola proprietà contadina formatasi con la legge attuale. Inoltre, come ho chiarito nella discussione generale, in realtà non possiamo dire che i due miliardi iniziali, che la legge del 1948 stanziava per i sussidi statali alle opere di miglioramento, siano stati finora effettivamente spesi; e ciò perchè, essendo stata l'intera — o quasi — estensione della terra acquistata in contanti dai contadini, è facile pensare che essi non hanno avuto più disponibilità finanziarie da impiegare in opere di miglioramento. Quale allora la conseguenza pratica, se manteniamo il finanziamento così come è previsto dal testo approvato dalla Camera? La conseguenza è che i 1.700 milioni, mentre non potranno più essere assegnati alle cooperative, non saranno probabilmente utilizzati neanche per le opere di miglioramento della piccola proprietà conadina, in quanto continuerà ad essere ben difficile che i contadini, dopo aver comprato il loro piccolo pezzo di terra, siano ancora in grado di investire nella terra altre somme, sia pure con l'aiuto del contributo statale.

Lasciamo allora i 1.700 milioni alla loro destinazione originaria e troviamo altre fonti di finanziamento. Questo finanziamento io l'ho proposto in una determinata forma, ossia per 300 milioni mediante nota di variazione sul bi-

lancio del Tesoro per l'esercizio 1952-53 ed il resto negli esercizi successivi, ma sono pronto a rimettermi al Presidente della Commissione finanze e tesoro, per una diversa e migliore formula accettabile dal Governo.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Unicamente per dare un chiarimento. Mi ero preoccupato io stesso della portata dell'articolo 9, che fa seguito all'articolo 8, per quanto concerne lo stanziamento, e desideravo sapere se lo stanziamento che viene trasferito da un settore ad un altro, e che risale al 1949, era ancora disponibile. Ho ricevuto assicurazione che lo stanziamento è intatto e quindi, se si trasferiscono qui i 1.700 milioni, la copertura, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, è integrale. Sulla proposta del senatore Milillo la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Salomone per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento dei senatori Milillo ed altri.

SALOMONE. Vi è un fatto preciso e cioè che dal 1949, data di quella legge citata nell'articolo 9, fino al 1952, di quel fondo cospicuo non si è potuta utilizzare neanche una lira; c'è la speranza che si possa utilizzarlo con questa legge. Il senatore Milillo è pessimista; ma perchè dobbiamo essere tanto pessimisti? Speriamo invece che dopo la certa inutilizzazione venga ora la utilizzazione a vantaggio della piccola proprietà contadina. Perciò la Commissione è contraria all'emendamento del senatore Milillo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dai senatori Milillo ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 8 con le modificazioni introdotte nel primo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 6 nello esercizio finanziario 1951-52 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; l'onere di pari importo per l'esercizio finanziario 1952-1953 verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 1.700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7, si farà fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 9.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9.

La lettera *e*) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è abrogata.

PRESIDENTE. Di questo articolo i senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano hanno proposto la soppressione.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

SALOMONE. La Commissione è contraria.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 9 presentato dai senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 10.

Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sopprimere l'articolo.

MILILLO, MANCINELLI, SPEZZANO »;

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto nell'applicazione del limite di una superficie pari a quella dei terreni che dal 12 marzo 1949 al 20 marzo 1955 siano stati o saranno comunque venduti per la formazione della piccola proprietà contadina ".

CARRARA »;

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Nell'eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente a privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge a contadini trovantisi nelle condizioni descritte dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 114 ".

CAMINITI, VENDITTI, FUSCO ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano per svolgere il primo emendamento.

SPEZZANO. Nel mio intervento di poco fa esposi i motivi per cui noi siamo contrari all'articolo 10. Qui mi preme mettere in rilievo come l'onorevole Ministro, rispondendo, abbia messo in evidenza semplicemente che l'attuale articolo 10 limita la validità delle vendite fatte alla Cassa per la piccola proprietà contadina e non la estende invece, come era per la legge originaria del 1948, a tutte le altre. Egli dice che questa è una sicurezza perchè non potranno avvenire frodi. Potremmo essere d'accordo su questo, ma resta sempre il fatto che dette vendite vennero dichiarate inefficaci per la legge Sila. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione: che i proprietari terrieri delle zone dove non ha agito la legge Sila non hanno ottenuto il beneficio che oggi otterrebbero, invece, i proprietari delle altre zone, di quelle cioè dove la legge Sila non ha trovato applicazione. A me pare che questa sia una grave ingiustizia, grave ingiustizia nei riguardi dei proprietari, ma gravissima nei riguardi dei contadini che hanno acquistato le terre.

Ma voglio mettere in evidenza un altro aspetto della questione. Discutendo il bilancio dell'agricoltura io le dissi, onorevole Ministro, che ella funzionava, senza che forse se ne accorgesse, da aperitivo per l'appetito degli agricoltori e dei proprietari terrieri, e dicevo questo criticando il disegno di legge sulle aziende zootecniche modello. Ricordavo all'uopo le richieste che le erano state fatte dal convegno di Parma. Guardi, onorevole Ministro, quella prova ha una conferma oggi: è bastato che ella avesse mollato sulla questione della vendita alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, perchè il collega Carrara (intendiamoci, non spinto dalla volontà di difendere gli interessi degli agricoltori, ma spinto da quella passione del diritto) tentasse di introdurre un principio che,

a chi guarda le cose sommariamente, magari potrebbe sembrare una cosa da nulla. Badi, onorevole Ministro, che con l'emendamento Carrara si va anche oltre quelle che erano le originarie disposizioni della legge del 1948, che il Parlamento ha abolito. Orbene, noi non possiamo, senza coprirci di ridicolo e senza fare delle ingiustizie aperte, patenti, votare una legge un giorno, ed il giorno dopo votarne una in senso contrario.

Nulla di male se questa legge avesse applicazione e influenza *erga omnes*, ma l'altra legge resta in vigore. Anche per quanto questa ingiustizia sentiamo di non poter compiere, e ritengo che l'onorevole Piemonte, il quale disse che aveva tante riserve da fare su questa legge ma che non le faceva perchè spinto dal suo amore per i contadini, riscontrando la necessità di fare approvare subito la legge, ora che essa deve ritornare all'altro ramo del Parlamento, debba essere conseguente e dare il suo parere contrario a questo articolo. Solo in questa maniera sarà coerente con la premessa fatta.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Sono contrario alla soppressione e giustifico questo atteggiamento, senatore Spezzano, riferendomi alle parole dell'onorevole Ministro; questo articolo, cioè, è una garanzia soprattutto per gli agricoltori che, appartenendo alla categoria dei senza capitale e dei senza terra, vogliono acquistare un piccolo fondo in proprietà. Ecco perchè ritengo opportuno questo articolo e perchè mi opporrò alla sua soppressione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento in discussione.

SALOMONE. La Commissione è contraria alla soppressione perchè, dati i limiti in cui si è ridotta l'efficacia dell'articolo 9 della legge del 1948, cioè soltanto a quelle che sono le operazioni della Cassa, esso non può preoccupare.

Avendo la parola, debbo una breve risposta all'onorevole Spezzano circa ciò che riguarda la situazione della legge Sila. Innanzitutto, l'efficacia dell'articolo 9 della legge del febbraio del 1948 che esclude dal limite una estensione pari a quelle che erano le vendite della piccola proprietà contadina, non aveva più valore perchè la sua efficacia era di un anno.

In quanto alla nullità delle vendite fatte ai contadini, debbo ricordare all'onorevole Spezzano che le sollecitazioni perchè quelle nullità fossero dichiarate, sono venute precisamente dalla sua parte, e vi sono apposite circolari dal Ministero dell'agricoltura in quanto i proprietari erano ricorsi all'espediente della vendita sotto la forma della piccola proprietà contadina per frustrare gli effetti della legge Sila

Mi meraviglio che proprio oggi loro siano di parere contrario a quello che hanno sostenuto in Commissione nel 1950.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo ha già spiegato le ragioni per le quali non può accettare l'emendamento soppressivo dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 10 proposto dai senatori Spezzano, Milillo ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo agli emendamenti sostitutivi.

Ha facoltà di parlare il senatore Carrara per illustrare il suo emendamento.

CARRARA. Ho predisposto e presentato questo emendamento non per venire incontro a richieste di agricoltori o per astratte applicazioni di diritto agrario, ma per due concrete ragioni: l'esigenza di favorire l'istituto giuridico della piccola proprietà contadina; la necessità di adottare un criterio di giustizia distributiva. Io sono un preciso convinto fautore di quell'istituto della piccola proprietà contadina, che reputo uno dei più importanti del nostro ordinamento giuridico. Quindi approvo incondizionatamente il disegno di legge, nonchè le saggie ed utili modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ed elogio l'interessante relazione, così piena di vita e così documentata, del collega Piemonte.

L'emendamento da me proposto risponde ad esigenze attinenti all'istituto della piccola proprietà contadina, perchè i proprietari, i quali si trovano sotto la preoccupazione della rifor-

ma fondiaria generale, saranno maggiormente indotti a cedere le loro terre ai contadini se la disposizione avrà effetto retroattivo. L'emendamento inoltre risponde ad un criterio di giustizia distributiva, perchè non sarebbe giusto concedere questa facilitazione per l'avvenire e non concederla a beneficio di quanti per il passato hanno venduto le loro terre per la formazione della piccola proprietà contadina.

Queste le ragioni per le quali ho presentato l'emendamento. Mi rendo però conto delle necessità di urgenza qui rappresentate per cui il ritorno del disegno di legge alla Camera ne ritarderebbe ulteriormente l'approvazione.

DE LUCA. Alla Camera già ci va.

CARRARA. Ma è cosa diversa; il disegno di legge ritorna alla Camera soltanto per le disposizioni di ordine finanziario e non anche per le disposizioni di ordine tecnico. D'altra parte, l'emendamento che ho presentato può, dal punto di vista tecnico-legislativo, trovare ugualmente un posto o in questo disegno di legge o nel disegno di legge sulla riforma fondiaria generale, quando si tratterà di stabilire norme in ordine alle cessioni di terre ai contadini. Pertanto, con la riserva di ripresentare al momento opportuno la disposizione, oggi, convinto come sono della necessità e dell'urgenza di arrivare al più presto a rendere operanti le disposizioni del disegno di legge, che sono attese con ansietà da tanti contadini, e di non pregiudicare in nessun modo l'entrata in vigore della legge, dichiaro di ritirare l'emendamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caminiti per illustrare il suo emendamento.

CAMINITI. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Carrara e, per le ragioni da lui esposte e per far realizzare al più presto il disegno di legge, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati i due emendamenti sostitutivi, metto ai voti l'articolo 10 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato da alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 11. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento giusta l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'articolo 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 6477, e successive integrazioni e modificazioni, è sostituita dalle norme seguenti:

A favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero per l'agricoltura e per le foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali, prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.

A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sarà depositato, a cura del Ministero per l'agricoltura e le foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sarà stato pubblicato per estratto dal *Foglio degli annunci legali* della Provincia.

Il piano di espropriazione dovrà contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita

con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sarà pronunciata l'espropriazione.

Contro il piano gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Ministero per la agricoltura e le foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale è preannunciata la espropriazione.

Tale decreto dovrà ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore è pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'Ispettore provinciale agrario di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.

Sull'importo dell'indennità di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sarà effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprietà contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ed il suo funzionamento.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati, da parte dei senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano, due emendamenti: il primo inteso a sopprimere il primo comma; il secondo inteso ad aggiungere, nel secondo comma, alle parole: « ed integrazioni legislative », le altre: « nonchè del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Milillo per illustrare questi emendamenti.

MILILLO. Signori senatori, le vicende subìte nella sua formulazione da questo articolo 11 sono singolari. Originariamente l'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che oggi proroghiamo, prevedeva che il Ministro dell'agricoltura autorizzasse all'espropriazione « i consorzi, enti o società di cui all'articolo 4 dello stesso decreto ad espropriare gli immobili soggetti a bonifica i cui proprietari fossero inadempienti ai sensi sia della legge del 1933 », cioè della legge generale sulle bonifiche, « sia della legge del 1905 » sul Lazio. Si prevedeva cioè che qualunque inadempienza, sia nei riguardi di una legge che nell'altra, desse luogo all'espropriazione a carico dei proprietari. Invece, nel testo ministeriale dell'attuale disegno di legge di proroga si faceva distinzione tra le inadempienze dei proprietari nell'àmbito del Lazio e le pari inadempienze nel resto del territorio nazionale, e si proponeva che, ferma restando per le altre parti del territorio nazionale la formulazione già usata nell'articolo 6 del decreto del 1948, ossia la facoltà accordata al Ministro di autorizzare i Consorzi a procedere all'esproprio, per il Lazio il Ministro potesse procedere all'esproprio direttamente invece che attraverso i Consorzi e non già a favore dei Consorzi stessi, ma a favore della Cassa della piccola proprietà contadina. Tutta qui la differenza. La Camera introdusse poi un emendamento per cui nella seconda parte, relativa alle inadempienze verificate nell'àmbito del Lazio, alla formula « può espropriare » fu sostituita l'altra « provvede ad espropriare »; sicchè attualmente l'articolo viene a noi con questa precisa portata: per quanto riguarda gli altri territori italiani se vi è stata una inadempienza alla legge sulla bonifica integrale, ci si limita a ripetere che il Ministro può autorizzare i Consorzi ad espropriare (facoltà inclusa già in molte altre leggi e di cui non si è mai fatto uso), mentre per il Lazio si usa l'espressione: « provvede ad espropriare ». Ora, o qui si tratta soltanto di una sfumatura di parole che lascerà le cose tali e quali sia per il Lazio come per il resto d'Italia; o si tratta di una differenza di sostanza e in tal caso non si capisce perchè per il Lazio al Ministro sarebbe imposto l'obbligo di provvedere all'espropriazione e per le altre Regioni, invece, l'obbligo si cambierebbe in una semplice facoltà. Quale sarebbe la giustificazione di una simile differenza di trattamento? Spero che il Ministro ce lo voglia spiegare, tanto più che originariamente egli non aveva nemmeno adoperato la formula attuale « provvede ad

espropriare », bensì l'altra, comune alle due ipotesi, « può espropriare ».

Per ragioni evidenti di giustizia credo che si debba fissare una norma unica con validità uguale per tutto il territorio nazionale, e cioè che, dovunque vi sia stata inadempienza, sia in riferimento alla legge del Lazio che in riferimento alla legge generale sulla bonifica integrale, il Ministro deve una buona volta fare sul serio, espropriando gli inadempienti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sugli emendamenti dei senatori Milillo ed altri.

SALOMONE. La Commissione rileva una contraddizione tra la soppressione del primo comma e l'emendamento al secondo comma. Ora, dall'economia dell'articolo 11, così come è stato redatto, risulta che resta ferma la disposizione dell'articolo 6 del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, per quanto riguarda i proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica in base alla legge del 1933. La modifica invece, per quel che riguarda l'Agro romano ...

MILILLO. In tanto io propongo la soppressione del primo comma, in quanto nella variazione del secondo comma è incluso anche il rimedio. Chiedo che anche per il primo comma alla « facoltà » si sostituisca l'obbligo.

SALOMONE. La contraddizione è appariscente, ma ad ogni modo voglio dare atto all'onorevole Milillo che non intendeva ... contraddirsi.

La questione è sorta anche alla Camera e le spiegazioni del Ministro sono state così esaurienti che la Commissione ha ritenuto di aderire alle spiegazioni stesse. Mentre per l'Agro romano sono già state fatte le indagini, in base alle quali può stabilirsi la portata delle espropriazioni da compiere, per quanto riguarda la legge del 1933, simili indagini non sono ancora esaurite.

Pertanto la Commissione esprime parere contrario agli emendamenti del senatore Milillo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste a dare l'avviso del Governo sugli emendamenti in discussione.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo aggiungere una sola cosa, ed è questa. La genesi di questo articolo è un po' diversa da quanto suppone il senatore Milillo. Il Presidente della Commissione dell'agricoltura presentò un certo testo che fu emendato, anche per suggerimento del Ministero, nella forma che attualmente si trova dinnanzi al Senato. Perchè il Ministero ha adottato un sistema duplice, in questo articolo 11, come ha notato il senatore Milillo? Perchè, mentre per quanto riguarda l'Agro romano, ci troviamo di fronte ad una procedura già maturata, quale, ad esempio, quella delle notifiche, sicchè abbiamo qualcosa di oggettivo su cui individuare le inadempienze, per quanto riguarda la legge di bonifica, proprio lei, senatore Milillo, più volte ci ha richiesto perchè non si formulassero dei piani ed a che punto erano le richieste fatte in base alla nota circolare del 27 febbraio 1952, e proprio lei non doveva farmi il rilievo, perchè doveva sapere, più di ogni altro, che, per quanto riguarda la legge del 1933, le notifiche non sono state fatte, perchè non si conoscono i piani, e non conoscendoli, non sono stati resi esecutivi, sicchè lo stato diverso della procedura spiega la diversa disposizione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma proposto dai senatori Milillo ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma.

Avverto che, oltre all'emendamento proposto dai senatori Milillo ed altri, ne è stato presentato un secondo da parte dei senatori Caminiti, Venditti e Fusco, i quali hanno proposto di sostituire le parole: « i terreni per i quali prima dell'anno 1948 » fino alla fine del comma, con le parole: « quella parte di proprietà per la quale si accerti che lo stato dei terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani, secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative ».

Ha facoltà di parlare il senatore Caminiti per svolgere questo emendamento.

CAMINITI. Il mio emendamento tende a risolvere una questione fondamentale. È giusto espropriare chi non ha eseguito i piani di trasformazione, però se essi sono in parte eseguiti è giusto espropriarne soltanto la parte in cui essi non sono stati eseguiti.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma lo dice già l'articolo 11. Il suo emendamento, a mio avviso, è superfluo.

CAMINITI. Date le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora l'emendamento già svolto dal senatore Milillo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente ad aggiungere alle parole: « ed integrazioni legislative » le altre: « nonchè del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 11 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Carrara. Se ne dia lettura:

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel terzo comma, dopo le parole: " nel Foglio degli annunzi legali della provincia " aggiungere le altre: " L'esproprio verrà disposto in misura direttamente proporzionale al grado di inadempienza che sarà accertato nei confronti degli obblighi di bonificamento a suo tempo imposti dagli appositi piani " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carrara per svolgere questo emendamento.

CARRARA. Onorevoli colleghi, io francamente premetto che arriverò alle stesse conclusioni cui sono giunto per l'emendamento proposto all'articolo 10, ma desidero dirne le ragioni che sono diverse e con diversi effetti. Qui si tratta sostanzialmente di una questione di diritto distributivo. D'accordo perfettamente che i proprietari i quali non abbiano bonificato meritano necessariamente questa sanzione della espropriazione, ai fini della formazione della piccola proprietà contadina: è la strada migliore che si poteva prendere; ma ci sono inadempienze e inadempienze. C'è ad esempio, il proprietario della tenuta X, il quale si è infischiato di tutto e di tutti e non ha fatto niente, per cui merita la piena applicazione della sanzione; c'è però il proprietario Y, il quale ha fatto tutto ed è inadempiente solo per una piccola cosa, per esempio non ha fatto una staccionata o un fontanile. Orbene, è giusto, è giuridico, come dirò poi, applicare a questi due proprietari la medesima sanzione? Non è giusto, perchè dal punto di vista della giustizia distributiva chi ha peccato di più merita una repressione maggiore, e non è giusto dal punto di vista strettamente giuridico, poichè l'articolo 1455 del Codice civile stabilisce che le inadempienze vanno valutate in relazione alla loro entità e al danno apportato da esse. In materia, vi è tutta una giurisprudenza vastissima, che risale al tempo anteriore al Codice civile, per cui il giudice valuta l'inadempienza e stabilisce la sanzione in relazione alla sua entità.

Quindi io non insisto nell'emendamento, date le ragioni che ho già esposto, per non frapporre cioe indugi all'entrata in vigore di questa legge, ma almeno desidero dalla comprensione dell'onorevole Ministro qualche assicurazione in proposito, vale a dire se questa sanzione sarà applicata con un criterio di giustizia e in applicazione di quelli che sono i princìpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Caminiti, Venditti e Fusco.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire il quarto comma dell'articolo 11 con il seguente:

" Il piano di espropriazione dovrà contenere la descrizione dei terreni, l'intestazione delle relative enfiteusi in base ai dati catastali o a

quelli dei registri del conservatore delle ipoteche e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale dovrà essere commisurata al reale valore commerciale dei terreni espropriati e al loro reddito netto dominicale, presumibile come normale, nelle condizioni in cui si trovano all'atto della espropriazione. L'indicazione della indennità dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti, nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sarà pronunciata l'espropriazione " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caminiti per illustrare questo emendamento.

CAMINITI. La ragione del mio emendamento risiede nel fatto che non ritengo opportuno ancorare al marzo 1947 il valore di un terreno, il quale fu allora anche ipotetico, quando dal 1947 ad oggi sono passati diversi anni per cui questo terreno può aver subìto delle trasformazioni, delle migliorie anche naturali, per cui assume un valore del tutto diverso. Per esempio, dove c'è dell'alberatura, c'è un accrescimento naturale senza che il proprietario impieghi molto dell'opera sua. Orbene, perchè non si deve constatare quale è il vero valore del terreno oggi? Se si espropriano dei terreni nel 1952, 1953 o 1954, perchè si deve pagare il valore che essi avevano nel 1947? Senza contare che è intervenuto anche un sensibile mutamento nel valore monetario, di reddito, di spesa, che cambia il rapporto.

Ecco le ragioni per le quali chiedo che il quarto comma dell'articolo 11 sia modificato nel senso suggerito dal mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso su questo emendamento.

SALOMONE. Non si può deflettere al principio dell'indennità così come furono fissate dalle altre due leggi già votate. La Commissione si esprime quindi in senso contrario all'emendamento Caminiti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per dare l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo aggiungere che questi proprietari si trovano in una posizione vantaggiosa rispetto agli altri, perchè avevano una legge che garantiva un certo sussidio, un certo contributo, una notifica, che li obbligava a fare. Non hanno fatto, non hanno usufruito di sussidi: vogliamo dare a loro anche un premio?

Sa a qualcuno si debbono applicare le leggi sull'esproprio, è proprio a questi proprietari che, avendo avuto notifiche, crediti e contributi, non hanno fatto niente o quasi.

Per quanto riguarda la staccionata, non credo che sarà quella la ragione per cui avverrà all'esproprio: l'inadempienza alla notifica dovrà essere sostanziale, non solamente formale. Comunque spero che almeno questa staccionata dal maggio ad oggi, mentre si è discusso in Parlamento, l'avranno fatta. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, del quarto comma proposto dai senatori Caminiti ed altri, e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il quarto comma nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo in esame, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano hanno presentato un articolo aggiuntivo 11-*bis*. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11-*bis*.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e gli altri Enti indicati nell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, provvedono all'assegnazione dei terreni acquistati, in conformità dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1950, n. 230, e procedono alla relativa rivendita al prezzo

e con le modalità di cui all'articolo 17 della stessa legge.

Ove gli assegnatari ne facciano richiesta, l'assegnazione sarà effettuata in forma di concessione in enfiteusi. In tal caso il canone enfiteutico non potrà superare il 5 per cento del valore del terreno definitivamente stabilito ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spezzano per illustrare questo emendamento.

SPEZZANO. Questo nostro articolo, 11-*bis*, è profondamente innovativo: se il Senato lo approvasse la legge potrebbe anche assumere un tono e un significato a favore dei contadini.

Poco fa, l'autorevole Presidente della Commissione di agricoltura diceva che, avendo accolto un determinato principio nella legge Sila e nella legge stralcio, non potevamo, in questa legge, accogliere un principio diverso. Noi chiediamo appunto, con questo emendamento, la estensione del principio affermato nell'articolo 17 della legge 12 febbraio 1950, cioè chiediamo, poichè abbiamo dato la prova poco fa del prezzo elevato al quale normalmente vengono pagati i terreni dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, e poichè questi terreni attualmente nella migliore delle ipotesi vengono ceduti ai contadini allo stesso prezzo d'acquisto, che invece vengano ceduti alle stesse condizioni alle quali vengono ceduti i terreni per la legge stralcio. In questo modo noi chiediamo una unica unità di misura sia per i contadini assegnatari delle terre a norma della legge Sila e della legge stralcio. sia per i contadini che acquistano la terra dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Chiediamo con il secondo comma di facultare i contadini alla scelta fra la vendita e la concessione in enfiteusi. In tal caso specifichiamo che il canone non può superare il 5 per cento del valore del terreno definitivamente stabilito ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Non sembri innovativa questa norma perchè se è vero che nella legge stralcio e nella legge Sila di enfiteusi non si parla, è altrettanto vero che nella legge per la formazione della Cassa per la piccola proprieta contadina è prevista la enfiteusi. Noi chiediamo dunque, per un principio di giustizia distributiva, che si applichino per la vendita le norme della legge stralcio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo articolo aggiuntivo.

SALOMONE. Noto che vi è un errore di stampa, poichè si parla di legge 12 febbraio 1950, mentre deve trattarsi certamente della legge 12 maggio 1950, cioè della legge Sila.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 11-*bis* la parte più importante è quella che si riferisce alle modalità di cui all'articolo 17 della legge stessa, perchè per quel che riguarda l'articolo 16, cioè la qualità degli assegnatari, è naturale che nell'esecuzione della legge, quando la Cassa dovrà scegliere coloro i quali devono acquistare, si rivolgerà ai contadini. La parte importante del primo comma è dunque quella che riguarda l'articolo 17. Ora l'articolo 17 non può essere applicato perchè manca assolutamente la copertura finanziaria, per far sì che il prezzo di vendita in ogni caso non superi i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento ecc. Ciò importerebbe un onere per la Cassa che non può essere sostenuto.

Per la seconda parte, cioè la concessione in enfiteusi, siamo fuori tema.

La legge riguarda la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina attraverso contratti di vendita, non di concessione di enfiteusi, quindi la Commissione è contraria sia alla prima che alla seconda parte dell'articolo 11-*bis*.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo parere.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con quanto ha detto il Presidente della Commissione d'agricoltura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 11-*bis* proposto dai senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12.

La lottizzazione e al rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche culturali e capacità produttiva, delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del richiedente l'acquisto o delle capacità di lavoro delle cooperative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè delle possibilità d'impiego delle unità lavorative costituenti i nuclei familiari dei coltivatori, che da almeno due anni siano insediati sui terreni acquistati dalla Cassa e che, almeno un mese prima della stipula del contratto d'acquisto dei terreni da parte della Cassa, facciano domanda di partecipare, insieme agli originari richiedenti dell'intervento della Cassa, al contratto di vendita dei terreni e al riparto dei medesimi, secondo il piano di lottizzazione previsto e approvato dalla Cassa medesima.

Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma precedente la Cassa comunicherà ai coltivatori dei fondi che essa è stata richiesta di acquistare, il termine entro il quale si propone di stipulare il contratto di acquisto, e la superficie che nella lottizzazione prevede di assegnare ad ogni unità familiare da insediare sui fondi suddetti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" I coltivatori diretti che si trovino a qualsiasi titolo in possesso dei terreni acquistati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o dagli altri Enti indicati nell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, avranno diritto di prelazione nella rivendita o concessione in enfiteusi " ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

MILILLO. Signor Presidente, dal momento che ormai la legge deve tornare alla Camera credo che ogni pregiudiziale di urgenza sia caduta e vorrei quindi invitare tutti i senatori, compreso il senatore De Luca che poco fa ci attribuiva chissà quali disegni non confessati, ad esaminare con obiettività e senza prevenzioni la proposta che facciamo con questo emendamento. In sostanza vogliamo sancire il diritto di prelazione ma con delle limitazioni che penso possano renderlo accettabile a tutti i senatori. Non chiediamo il diritto di prelazione per trasferimenti di terra effettuati direttamente a favore dei contadini acquirenti ma solo per le rivendite dei terreni acquistati dalla Cassa. Quando la Cassa ha acquistato la terra dai proprietari e la deve lottizzare e rivendere, perchè non dovrebbe accordare la preferenza nelle rivendite ai contadini che già occupano la terra stessa? Perchè non deve vendere ai contadini che sono sulla terra, ove ne facciano richiesta? La finalità dell'emendamento è tutta qui. Il Ministro, alla fine della discussione generale, ha detto che il diritto di prelazione in questo caso costituirebbe un intralcio perchè esso si comprende solo quando si tratti di vendita di unità poderali. Probabilmente il Ministro è incorso in un errore. Il suo rilievo può essere esatto per il caso del proprietario che vende alla Cassa, ma noi chiediamo che non in questo caso sia preferito il contadino che occupa la terra ma solo quando è la Cassa che rivende.

Mi si potrà obiettare che questo è già previsto dall'attuale articolo 12. Non è previsto; l'articolo 12 ha inserito una indicazione dei criteri per la scelta degli assegnatari, tolta di peso dal decreto ministeriale 22 settembre 1948, contenente norme di attuazione per la Cassa della proprietà contadina, e vi ha poi aggiunto una specie di platonica raccomandazione alla Cassa di tener conto anche dei contadini insediati sui fondi da più di due anni. Ma altro è un generico desiderio espresso in questa forma e di cui la Cassa potrà tenere o no conto, altro è un diritto di prelazione espressamente sancito, per il quale la Cassa abbia l'obbligo di interpellare i contadini già in possesso della terra prima di assegnarla ad altri. Rifiutare una tale elementare preferenza

si risolverebbe nel proposito di fare opera di divisione tra i contadini; significherebbe mettere i contadini contro i contadini, e non voglio pensare che l'onorevole Ministro abbia intenzioni di questo genere, per cui spero che il Senato vorrà considerare con serenità ed accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere su questo emendamento.

SALOMONE. La Commissione è contraria all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Milillo. Il testo dell'emendamento sarebbe così ampio per cui « i coltivatori diretti che si trovino a qualsiasi titolo in possesso dei terreni acquistati dalla Cassa... avranno diritto di prelazione », senza neanche quel periodo che è fissato nel progetto di legge sulla riforma dei contratti agrari. Ad ogni modo per quanto riguarda le garanzie, esse sono già stabilite dall'articolo 12, in seguito ad un emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, perchè coloro i quali già si trovano sul fondo da due anni, termine minimo indispensabile, possono partecipare all'acquisto dei terreni, e quindi essere preferiti; d'altra parte debbono anche essi essere avvertiti in tempo perchè possano partecipare. Mi pare, dunque, che le garanzie fissate dall'articolo 12 siano tali per cui l'emendamento del senatore Milillo o si restringe ed allora conterrebbe in sostanza l'articolo 12, o rimane così com'è, ed in tal caso non sarebbe da accettare. In conclusione la Commissione ritiene di dover essere di parere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo all'avviso espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dai senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano e non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano hanno proposto un articolo aggiuntivo 12-*bis*. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12-*bis*.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, non si applicano ai contratti stipulati con coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Milillo per svolgere questo emendamento.

MILILLO. Vorrei rinnovare le esortazioni che ho già fatto. Questa è una delle più gravi storture della legge che oggi ci accingiamo a prorogare. Se pure la proroghiamo cerchiamo almeno di correggerne i difetti più gravi. L'articolo 8 del decreto legislativo del 1948 conteneva una norma nuova, inaudita dal punto di vista giuridico, secondo la quale l'acquirente poteva estromettere dal fondo acquistato i contadini che lo occupavano, anche mentre il contratto era in corso di esecuzione e quindi non soltanto negare la proroga di un contratto già scaduto, ma addirittura risolvere anticipatamente i contratti in corso e senza pagare un soldo di indennizzo. Come si possa giustificare sul piano giuridico e morale una disposizione simile, non so. Quando si pensi che chi compra un alloggio, destinato all'uso diretto della propria famiglia, deve pure attendere tre anni per superare il blocco delle disdette, non si vede come si possa giustificare una norma che consente di scacciare in tronco dalla terra il coltivatore diretto a vantaggio del contadino più abbiente che ha potuto comperarla.

L'emendamento consiste nell'escludere l'applicazione di questa disposizione al caso del coltivatore diretto. Il contadino acquirente estrometta pure dalla terra il grosso affittuario ma quando si tratti di coltivatori diretti, aspetti almeno la scadenza del contratto.

Mi pare questa una richiesta così evidente sia sul piano dell'equità sia dello stesso diritto, che non voglio pensare che il Senato non sia per approvarla.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e l'onorevole Ministro a dare il loro avviso su questo emendamento.

SALOMONE. La Commissione è contraria all'emendamento, date le garanzie dell'articolo 12.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12-*bis* proposto dai senatori Milillo ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Milillo, Mancinelli e Spezzano, hanno inoltre proposto di aggiungere un articolo 12-*ter*. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12-*ter*

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è sostituito dal seguente: « Ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali spetta all'ispettore compartimentale per l'agricoltura del Compartimento dove ricade in tutto o per la maggior parte il fondo, di procedere, d'ufficio o a richiesta di qualsiasi interessato, agli accertamenti necessari, il cui risultato sarà comunicato all'Amministrazione finanziaria per gli ulteriori adempimenti di propria competenza ».

Aggiungere inoltre allo stesso articolo 9 il seguente comma: « In caso di decadenza, i coltivatori diretti estromessi dai fondi in forza del precedente articolo 8 avranno diritto all'immediata reintegrazione in possesso con la procedura degli articoli 703 e seguenti del Codice di procedura civile nonchè al risarcimento dei danni ».

MILILLO. Dichiaro di rinunciare alla prima parte di questo emendamento e di mantenere la seconda.

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di svolgere la seconda parte del suo emendamento.

MILILLO. In base alla votazione precedente anche il coltivatore diretto che si trova sul fondo può essere estromesso prima che il suo contratto sia scaduto. Senonchè può accadere che l'acquirente dopo esser riuscito ad avvantaggiarsi dei benefici fiscali della legge, ad un certo punto si scopra non aver diritto a questi benefici. L'articolo 9 del decreto legislativo del 1948 prevede che, ove si accerti che qualcuno ha alterato la documentazione dei requisiti che gli davano diritto a beneficiare della legge, sia pronunziata la sua decadenza dai benefici stessi con l'aggiunta di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Erario. Esso però non sancisce la reintegrazione del contadino che sia stato privato del possesso per effetto del riconoscimento di quei benefici, successivamente revocati.

In altri termini l'acquirente che compra in base a una documentazione falsa ed ottiene così di giovarsi della legge speciale e di metter fuori, in base alla legge stessa, il contadino possessore, se poi si accerta la falsità della documentazione e lo si dichiara decaduto dai benefici della legge, deve restituire anche il possesso della terra ottenuto indebitamente. Il nostro emendamento non va oltre questa elementare esigenza. Esso stabilisce soltanto che, in caso di decadenza, si ripristini *in toto* la situazione preesistente e cioè l'acquirente sia a un tempo privato delle agevolazioni fiscali erroneamente concessegli e obbligato a rimettere in possesso il precedente coltivatore del fondo; restituzione in possesso da attuarsi con le norme procedurali ordinarie previste per l'azione di spoglio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento dei senatori Milillo ed altri.

SALOMONE. La Commissione è contraria.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo e contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 12-*ter* proposto dai senatori Milillo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 13.

Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nell'esercizio

della sua attività, sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Mentre mi compiaccio di queste agevolazioni fiscali che vengono concesse alla piccola proprietà che si viene a creare, mi permetto di esprimere il voto che per ciò che riguarda l'opera di bonifica che dovrebbe potenziarla possa esserci un organismo statale il quale studi il problema nella sua generalità e quindi renda possibile anche al piccolo livello culturale di questi nuovi proprietari il potenziamento della terra che essi sono venuti ad acquistare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 14.

È data facoltà agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo e per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in apposito conto che verrà indicato dalla « Cassa » stessa.

Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito, la « Cassa» può provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(*È approvato*).

Art. 15.

Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite e delle concessioni in enfiteusi, sono applicabili l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le normali aliquote proporzionali di registro ed ipotecarie risultasse una somma di importo inferiore a quella fissa, le imposte sono dovute nella somma minore.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 17.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se e quali provvedimenti ritenga di adottare o di predisporre, con l'urgenza che la situazione richiede, allo scopo di ovviare alle conseguenze dannose dell'applicazione che si sta facendo delle leggi per la trasformazione agraria, in tema di scorporo e di esproprio di terreni compresi nel perimetro di concessioni minerarie, o strettamente inerenti alle attività minerarie ed al loro sviluppo, e come tali considerati dalla legge mineraria (2191).

SANNA RANDACCIO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali, per essere promossi dal grado IX all'VIII, i funzionari di Pubblica Sicurezza devono sostenere gli esami mentre gli altri impiegati dello Stato di analoghe carriere sono promossi per merito e anzianità (ad esempio nel ruolo delle Prefetture) (2192).

TERRACINI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste: premesso che nel settembre scorso la ditta Calcocer, assuntrice della costruzione della strada « Matine » in agro di Tricarico (Matera) ad essa appaltata dal Consorzio della Media Valle del Bradano, sospese improvvisamente i lavori senza neanche licenziare formalmente i 140 operai addetti e senza pagare le notevoli somme ad essi dovute per salario, anzi trattenendo i libretti di lavoro e di assicurazione;

che solo pochi giorni or sono essa ha mandato sul posto un suo tecnico che ha riassunto solo 14 operai, senza ancora provvedere nè al pagamento delle somme di cui innanzi nè alla restituzione dei libretti;

che il Consorzio appaltante, informato del caso e richiesto di intervenire, ha risposto di non poterci far niente;

interrogo l'onorevole Ministro dell'agricoltura per sapere se non ritenga necessario — tenendo anche conto della angosciosa situazione di miseria e di disoccupazione esistente in quel Comune — impartire urgenti disposizioni al Consorzio acchè non solo gli operai interessati siano soddisfatti, senza ulteriore indugio, del loro avere (ivi compresi i danni per la mancata consegna dei libretti di lavoro che ha loro impedito di reiscriversi all'ufficio di collocamento) ma i lavori sospesi siano ripresi con lo stesso ritmo e la stessa mano d'opera di prima e siano prese le misure opportune per evitare in avvenire nuovi casi del genere (2193).

MILILLO.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, perchè dicano se sono al corrente della gravissima situazione di miseria e di disoccupazione esistente nel comune di Tricarico (Matera) e quali provvedimenti urgenti intendono prendere per porvi rimedio.

In particolare chiedo che l'onorevole Ministro del lavoro voglia dare assicurazioni circa l'approvazione e l'immediato inizio dei lavori dei due cantieri già progettati e trasmessi da tempo al Ministero: il cantiere di rimboschimento in località « Mantinera » e il cantiere stradale « Malcanale » (2194).

MILILLO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sono tuttora operanti le direttive impartite con le circolari n. 6867 dell'8 aprile 1937 e n. 11703 del 24 dicembre 1947, dalla Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni sociali, in materia di assicurazioni sociali, nei confronti di società di fatto tra artigiani, e per conoscere se l'onorevole Ministro è informato che in provincia di Como, particolarmente nelle zone di Cantù, Mariano, Cabiate, ecc., l'I.N.A.I.L. sta procedendo con eccessiva severità e, a quanto affermano le organizzazioni sindacali di categoria, con criteri non conformi alle direttive succitate, suscitando vivo malcontento e disagio tra gli innumerevoli artigiani della zona, i quali non riescono a comprendere come possa essere fatto loro obbligo delle assicurazioni sociali, quando tutti sanno che trattasi di tradizionali botteghe artigiane, costituenti vere e giuridiche comunioni familiari (lavoro di padri in unione ai figliuoli o lavoro fra fratelli), o quando trattasi di associazioni tra due o tre artigiani, messisi insieme per l'esercizio di un mestiere, nessuno di loro essendo datore di lavoro ma prestatori d'opera, senza vincoli nè di subordinazione, nè d'orario; e per conoscere infine quali istruzioni si intendano impartire per evitare che veri e propri imprenditori di se stessi, operanti al di fuori del contributo di salario, siano sottoposti a contribuzioni che loro non competono, evitando ad essi la preoccupazione e l'onere del ricorso alla Magistratura (2195).

SPALLINO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro delle finanze, per sapere dove e quando è stato pubblicato il « comunicato » a cui il Ministro ha fatto riferimento (atti par-

lamentari p. 33099, 1ª colonna, riga 21), rispondendo alla interpellanza presentata dall'interrogante e discussa in Senato nella seduta antimeridiana del 7 maggio 1952 (2517).

SCOCCIMARRO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, perchè voglia cortesemente farmi rimettere l'elenco completo delle 98 aziende riconosciute « modello » a sensi dell'articolo 10 della legge stralcio e quindi esonerate dallo scorporo (2518).

MILILLO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non è proprio possibile provvedere affinchè tutti gli insegnanti previsti nell'organico delle scuole di istruzione media, classica, scientifica ecc. (cioè anche gli incaricati) abbiano ad iniziare le lezioni tempestivamente, cioè al principio dell'anno scolastico.

L'interrogazione viene rivolta perchè in scuole statali di Roma (per esempio quella di Monte Sacro), i ritardi nell'inizio dell'insegnamento di qualche materia avvengono normalmente quasi ogni anno e, di conseguenza, con ritardo vengono fissati gli orari definitivi delle lezioni, con evidente danno al normale svolgimento degli studi specie per quanto riguarda il mancato insegnamento all'inizio dell'anno scolastico di materie anche importanti (2519).

TISSI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente domani, mercoledì 19 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16 con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

BENEDETTI Tullio. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Premesso: che la sistemazione delle miniere lignitifere del Valdarno, mentre risponde a una esigenza nazionale, è problema i cui riflessi sociali interessano migliaia di lavoratori; che questo problema può trovare la sua logica soluzione soltanto in un completamento di attrezzature e nel più esteso impiego della lignite, utilizzandone sul posto la parte declassata; interpello il Ministro dell'industria e del commercio e il Ministro del tesoro per sapere se i loro intendimenti in proposito corrispondano a un programma organico oppure si mantengano nel campo di quegli espedienti, finora adottati, dai quali è provenuto danno allo Stato e alla economia del Valdarno (422).

ALLE ORE 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51 (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180).

3. Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Svizzera, per rettifiche di confine, concluse a Chiasso il 5 aprile 1951:

a) Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;

b) Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;

c) Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso (2285).

4 Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952 (2384).

5. Approvazione ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare

tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951 (2495).

6. Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952 (2565).

7. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti (2254).

9. Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (Canali dell'antico Demanio e Canali « Cavour ») (2360-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

10. BORROMEO ed altri. — Attribuzioni della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività (1963).

11. Deputati DE COCCI ed altri. — Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici (2543) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (2426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

15. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).

16. Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile (2461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

17. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

18. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

19. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

20. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

21. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

22. Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime (2470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

23. Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale (2590).

24. Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424 (2487).

25. Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 (2561).

26. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

27. Esami di abilitazione alla libera docenza (2263) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

28. Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio (2564).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti